

PAT 2013



MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Piano di Assetto del Territorio

LR 11/2004

Elab.48

NORME TECNICHE

VENETO PROGETTI



data

Marzo 2013

Comm.

MORI1006

Adozione

09 Novembre 2011

Approvazione

Progettisti

urbanista Raffaele Gerometta
urbanista Daniele Rallo
urbanista Valeria Polizzi
urbanista Lisa De Gasper

Contributi specialistici

agronomo Gino Bolzonello
forestale Mauro D'Ambroso
ambientalista Mario Innocente
geologo Eros Tomio
geologo Jessica Rosso
urbanista Fabio Roman

Contributi di valutazione

Ingegnere Elettra Lowenthal
ingegnere Lino Pollastri
ingegnere Chiara Luciani
dott. sc. amb. Lucia Foltran

Il Sindaco

Giuseppe Tonello

L'Assessore all'Urbanistica

Mirko Rizzetto

Il Segretario

Massimo Carginin

Il Responsabile Ufficio Urbanistica

Loris Dalto

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI	3
Art. 1 – Finalità , obiettivi e contenuti generali	3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	4
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	6
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	7
Art. 4 – Perequazione urbanistica	7
Art. 5 – Credito edilizio	9
Art. 6 – Compensazione urbanistica	10
Art. 7 – Schede progettuali	11
Art. 8 – Schede puntuali	13
Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	14
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	15
PARTE I: VINCOLI	15
Art. 10 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex l. 431/1985	15
Art. 11 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939	16
Art. 12 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di protezione speciale	17
PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE	18
Art. 13 – Pianificazione urbanistica di livello sovracomunale	18
Art. 14 – Ambiti naturalistici di interesse regionale e zone umide	19
Art. 15 – Centri storici	20
Art. 16 – Aree a rischio idraulico ed a dissesto idrogeologico	21
PARTE III: ALTRI ELEMENTI	23
Art. 17 – Fasce di tutela idrografia principale	23
Art. 18 – Servitù idraulica idrografia	24
Art. 19 – Pozzi e sorgenti	25
Art. 20 – Viabilità	27
Art. 21 – Metanodotti	28
Art. 22 – Cimiteri	29
Art. 23 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	30
Art. 24 – Elisoccorso	31
TITOLO IV: INVARIANTI	32
Art. 25 – Invarianti di natura paesaggistica e ambientale e agricolo-produttiva	32
Art. 26 – Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica	35
Art. 27 – Invarianti di natura idrogeologica - corsi e superfici d'acqua	36
TITOLO V: FRAGILITA'	37
Art. 28 – Compatibilità geologica	37
Art. 29 – Vincolo sismico – O.P.C.M. 3274/2003	39
ART. 30 – MISURE DI TUTELA PREVISTE DALLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	40
Art. 31 – Aree boschive	45
Art. 32 – Corsi d'acqua	46
TITOLO VI: TRASFORMABILITA'	47
PARTE I: AZIONI STRATEGICHE	47
Art. 33 – Urbanizzazione consolidata	47
Art. 34 – Edificazione diffusa	48
Art. 35 – Classificazione aree produttive – PTCP	49
Art. 36 – Aree di riqualificazione e riconversione	50
Art. 37 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	51
Art. 38 – Limiti fisici alla nuova edificazione	52
Art. 39 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	53
Art. 40 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza	54
Art. 41 – Infrastrutture di maggior rilevanza	55
Art. 42 – Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto	56
PARTE II: VALORI E TUTELE	58
Art. 43 – Patrimonio storico-culturale	58
Art. 44 – Aree agricole	59
Art. 45 – Rete ecologica	61
TITOLO VII: FORMAZIONE DEL PI	63
Art. 46 – Norme specifiche per il PI	63

Art. 47 - Linee guida	65
Art. 48 – Norme specifiche per le ATO	66
Art. 49. – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla V.A.S.	67
Art. 50 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento V.A.S.	71
Art. 51 – indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	79
Art. 52 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	81
Art. 53 – Localizzazione delle strutture di vendita	82
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	83
Art. 54 – Approvazione del PAT	83
Art. 55– Misure di salvaguardia	84
Art. 56– Temi intercomunali	85
ELENCO ABBREVIAZIONI	86
ALLEGATO A - ESTRATTI DEGLI ARTICOLI RELATIVI ALLE NT DEL P.A.T.I. DEL QUARTIER DEL PIAVE RICHIAMATI DAL P.A.T.	87
ART. 30 – RETE ECOLOGICA	88
Art. 32 – <i>Definizione dell'ambito intercomunale del sistema produttivo</i>	93
CAPO I: AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	94
Art. 33 – <i>Zone per attività produttive di rilevanza provinciale</i>	94
Art. 34 – <i>Zone per attività produttive di rilevanza locale</i>	97
CAPO II: ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA	99
Art. 35 – <i>Mitigazione delle attività produttive in essere</i>	99
Art. 36 – <i>Attività produttive da trasferire</i>	100
Art. 37 – <i>Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive</i>	101
Art. 40 – <i>Viabilità di rilevanza strategica</i>	103

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ , OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Moriago della Battaglia si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Moriago della Battaglia norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. n. 11/2004 avendo come finalità la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale, intercomunale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale con Delibera di Giunta comunale n. 52 in data 19 aprile 2010, il P.A.T. disciplina le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono

ELABORATI CONOSCITIVI

GRAFICI

- 1.1 Pianificazione superiore - quadro regionale - PTRC
- 1.2 Pianificazione superiore - quadro regionale - PTCP
- 1.3 Pianificazione superiore - Piano di Area Pedemontana Vittoriese
- 1.4 Pianificazione superiore - Infrastrutture e trasporti a scala regionale
- 1.5 Pianificazione superiore - Piano di Tutela delle Acque
- 1.6 Pianificazione superiore - Piano ambientale dei Palù del QdP
- 2.1 Carta Tecnica Regionale
- 2.2 Carta Tecnica Regionale - Aggiornamento
- 2.3 Ortofoto
- 2.4 Fotointerpretazione
- 2.5 Morfologia del territorio - orografia
- 2.6 Morfologia del territorio - idrografia
- 3.1 Uso del suolo
- 3.2 Evoluzione storica del paesaggio/territorio
- 3.3 Carta del Paesaggio
- 3.4 Superficie Agricola Utilizzata
- 3.5 Frammentazione del territorio
- 3.6 Carta degli elementi del paesaggio
- 4.1 Inquadramento territoriale - mosaico prg comuni contermini
- 4.2 Pianificazione in atto - Stato di attuazione zone C-D
- 4.3 Pianificazione in atto - stato di attuazione aree a standard
- 4.4 Densità edilizia territoriale per zto
- 4.5 Carta del tessuto insediativo - destinazioni prevalenti
- 4.6 Carta del tessuto insediativo - tipi edilizi
- 4.7 Carta del tessuto insediativo - altezze
- 4.8 Carta del tessuto insediativo - grado di copertura vegetazionale
- 4.9 Carta del tessuto insediativo - telai urbani
- 5.1 Territori della produzione - luoghi e tipi
- 5.2 Territori della produzione - classificazione
- 6.1 Sistema infrastrutturale a scala vasta
- 6.2 Sistema infrastrutturale a scala comunale
- 6.3 Stradario comunale
- 6.4 Carta dei tipi infrastrutturali
- 6.5 Carta delle piste ciclabili e dei percorsi ciclopedonali
- 7.1 Carta geomorfologica
- 7.2 Carta geolitologica
- 7.3 Carta idrogeologica - acque superficiali e acque sotterranee

DESCRITTIVI

Relazione tecnica

Dossier partecipazione

VAS – Rapporto Ambientale

All.. 1 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio – ambiente aria

All.. 2 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio – ambiente acqua

All.. 3 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio – suolo e paesaggio

All.. 4 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio – criticità ambientali

All.. 5 – Temi di bordo

All.. 6 – Uso del suolo e ambiti di trasformazione

VAS – Rapporto Ambientale – sintesi non tecnica

Relazione agropaesaggistica

Relazione geologica

Relazione di compatibilità sismica

-All. 1 – Elementi geologici in prospettiva sismica

scala 1:10.000

-All. 2 – Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica

scala 1:10.000

INFORMATICI

CD. Quadro Conoscitivo

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

GRAFICI

Tav. 08.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

scala 1:10.000

Tav. 08.02 Carta delle invarianti

scala 1:10.000

Tav. 08.03 Carta delle fragilità

scala 1:10.000

Tav. 08.04 Carta delle trasformabilità

scala 1:10.000

Tav. 08.04.01 ATO – Ambiti Territoriali Omogenei

Tav. 08.05.01 Reti ecologiche

Tav. 08.05.02 Riqualificazione e valorizzazione dei nuclei storici

Tav. 08.05.03 Linee guida per il PI – Aree di trasformazione

Tav. 08.05.03 Linee guida per il PI – Temi di Piano

DESCRITTIVI

Relazione conoscitiva

Relazione progettuale

Norme Tecniche

Dimensionamento

Valutazione di incidenza: Relazione

Tav1 – Inquadramento territoriale

scala 1:10.000

Compatibilità idraulica: Relazione

Tav. 1 - Compatibilità idraulica – Dissesto idraulico ed azioni di piano

scala 1:10.000

2. Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

Tav. 08.01 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale

scala 1:10.000

Tav. 08.02 Carta delle Invarianti

scala 1:10.000

Tav. 08.03 Carta delle Fragilità

scala 1:10.000

Tav. 08.04 Carta delle Trasformabilità

scala 1:10.000

Tav. 08.04.01 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)

scale varie

Elab. 48 Norme Tecniche

Elab. 49 Dimensionamento

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla LR n. 61/1985 approvato con delibera di Giunta Regionale n.2372 del 24.04.1992 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente PAT, assume valore di PI, ai sensi del comma 5bis dell'articolo 48 della L.R. 11/2004.
2. Il PAT detta regole e limiti cui devono attenersi i PI che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del PAT, le presenti NT sono suddivise in:
 - a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al PI e agli strumenti attuativi del PRC e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del PI e degli strumenti attuativi del PRC e di settore;
 - c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 35.

DEFINIZIONE

2. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate generalmente alla trasformazione e più specificatamente agli insediamenti tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. Modalità diverse da quelle specificate al presente articolo potranno essere definite dal Comune al fine di assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'Art. 5 della LR n. 11/2004, senza procedere ad una variante al PAT, previa la predisposizione di un PUA che assuma i contenuti e l'efficacia di un Programma Integrato di cui all'Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.
5. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
 - a) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche (NT).
6. L'Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree da cedere ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 5 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

7. Il PAT prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) gli atti di programmazione negoziata.
8. Il PI individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree e la tipologia di opere da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti Norme Tecniche (NT);
 - b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate a titolo indicativo in:
 - aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;
 - aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;

- aree di rilevante qualità ambientale;
- c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal PRGC vigente alla data di approvazione del primo PAT per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
9. Le ZTO individuate nel PI, articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
10. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 7 delle presenti NT, che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del dimensionamento previsti dal PAT;
 - d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
11. I PUA, i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione, le opere e le aree e/o da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di PUA di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal PI.
12. Il P.I. definisce regole e criteri per l'applicazione dello strumento della perequazione urbanistica per la delocalizzazione di fabbricati esistenti situati in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure.

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36, Art. 37. Art. 39

DEFINIZIONE

2. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all'eliminazione di elementi di degrado, agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

4. Il PAT prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli accordi di programma.
5. Il PI individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio.
6. Il PI, oltre a quanto previsto nel PAT, può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie esemplificative:
 - a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariante, ne risultano in contrasto;
 - b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - d) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - e) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - f) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - g) aree in cui la destinazione pubblica è preminente;
7. Gli ambiti e gli immobili individuati dal PI che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
8. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal PI, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
 - a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del PI;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella progettazione di dettaglio;
 - c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
 - tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
 - micro zona catastale di appartenenza;
 - vetustà;
 - stato di conservazione;
 - interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37.

DEFINIZIONE

2. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'Amministrazione, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il PAT stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

5. Il PAT prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (PI);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
 - c) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli Atti di programmazione negoziata;
 - e) la progettazione delle Opere pubbliche.
6. Il PI determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal PAT.

ART. 7 – SCHEDE PROGETTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica e credito edilizio, il PI definisce delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.
3. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, i seguenti temi:
 - a) aree agricole e residenza
 - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
 - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
 - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
 - realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
 - creazione di fasce tampone e di siepi ripariali;
 - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
 - miglioramento della dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati;
 - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
 - incentivazione alla demolizione degli edifici impropri e/o incompatibili costruiti in zona agricola di natura impropria o incompatibile e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
 - b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
 - valorizzazione del territorio agroforestale;
 - creazione di corridoi di connessione;
 - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
 - creazione di varchi;
 - recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili e le cave dismesse, che ricadono interamente o anche parzialmente nelle core areas);
 - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
 - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
 - gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle deiezioni animali;
 - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi;
 - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
 - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
 - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - contenimento dell'espansione delle "frange urbane";
 - c) aree produttive
 - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
 - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;

- riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate nelle aree di piccola dimensione favorendo la riaggregazione in aree idonee costituendo comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende;
- riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;
- miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc;
- densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
- definizione di indirizzi per la proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
- eliminazione degli esuberanti realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o mediante la trasformazione ed il cambio d'uso;
- valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.

ART. 8 – SCHEDE PUNTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcuni fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione e caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse ambientale il PI elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali:
 - a) n. 80/1980;
 - b) n. 24/1985;
 - c) n. 61/1985;
 - d) n. 11/1987.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.

ART. 9 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.

DEFINIZIONE

2. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, l'AC può assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma 2 del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità (attraverso avvisi pubblici e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) l'AC raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
 - d) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla LR n. 11/2004 e dalle presenti NT, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 10 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – EX L. 431/1985

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera c) e g)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
3. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" sono i
 - a) corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera c) D.lgs 42/2004 (ex L. 431/1985):
 - Fiume Piave;
 - Torrente Rosper;
 - Torrente Raboso;
 - Rio Bianco;
 - Rio Fontanelle.
 - b) le zone boscate ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera g) D.lgs 42/2004, individuate in:
 - ambito del Fiume Piave;
 - ambito individuato nel settore nord-ovest comunale, a confine con Vidor.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004:
 - a) i corsi d'acqua di cui alla lettera a) del precedente comma 2, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - b) le zone boscate individuate nella Carta Forestale Regionale.

DIRETTIVE

5. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
6. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il PI, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
 - a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

ART. 11 – VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 1089/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10 e Art. 11

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
3. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”
4. Gli immobili evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Torre dei Caminesi;
 - b) Chiesa di Moriago della Battaglia;
 - c) Chiesa di Mosnigo;
 - d) Cimitero di Moriago della Battaglia;
 - e) Cimitero di Mosnigo;
 - f) Municipio di Moriago della Battaglia;
 - g) Mulino Zanoni

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.

DIRETTIVE

6. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli monumentali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
7. Il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo devono:
 - a) garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell’impianto originario;
 - b) definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l’immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
 - c) prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.

ART. 12 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE.
3. DPR n. 357 del 08.09.1997.
4. DPR n. 120 del 120.03.2003.
5. DM del 03.04.2000.
6. LR n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
7. DPGR del 18 maggio 2005, n. 241
8. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

9. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”.
10. L’area evidenziata a titolo ricognitivo nella Tavola 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” corrisponde al Sito di Interesse Comunitario IT3240015 “Palu’ del Quartier del Piave”, al Sito di Interesse Comunitario IT3240030 “Grave del Piave, Fiume Soligo, Fosso di Negrizia”, e alla Zona di Protezione Speciale IT3240023 “Grave del Piave”.

CONTENUTI E FINALITÀ

11. Il PAT assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS. In particolare:
 - a) la tutela di:
 - avifauna nidificante, svernate e migratrice;
 - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - ambienti dei corsi d’acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all’interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

DIRETTIVE

12. Il PI provvederà, sulla base dei dispositivi normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a stabilire norme di tutela e valorizzazione del SIC e della ZPS:
 - a) al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE;
 - b) al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
 - c) all’individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Nell’ambito ed in prossimità del SIC e della ZPS, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 13 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso;
3. Piano d'Area della Pedemontana Vittoriese e Alta Marca;
4. Piano Ambientale dell'Area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave;
5. Piano del Medio Corso del Fiume Piave;
6. Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza locale.

DIRETTIVE

7. Il P.I. recepisce le direttive previste dalla pianificazione sovracomunale relative al territorio comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Il P.I. deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalla pianificazione sovracomunale relative al territorio comunale.

ART. 14 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE E ZONE UMIDE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 e Art. 21 delle Norme di Attuazione

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.01, “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”
3. Tavola n. 08.03, “Carta delle Fragilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni degli Artt. 19 e 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) contenenti rispettivamente “Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali” e “Direttive e prescrizioni per le zone umide” costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici.
5. Il PAT assume le aree del territorio comunale qualificate come Ambiti naturalistici di interesse regionale e Zone umide all’interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.

DIRETTIVE

6. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.R.C. e nel rispetto del presente P.A.T. e del PATI del Quartier del Piave persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - a) conservazione dell’ecosistema rappresentato dall’insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l’equilibrio naturale;
 - b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l’utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

ART. 15 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
3. Piano Regolatore Generale vigente

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono quelli di Moriago della Battaglia e di Mosnigo.
6. La perimetrazione del Centro Storico è stata individuata sulla base del PRG Vigente.

DIRETTIVE

7. Il PI verifica e ridefinisce la perimetrazione del centro storico e ne precisa la specifica disciplina.
8. Il PI dovrà definire:
 - a) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli ambiti da assoggettare a PUA;
 - c) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - d) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - e) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - f) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - g) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici.
9. Il PI sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - e) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - f) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - g) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - h) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell'ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Per gli ambiti inclusi nel suddetto centro storico e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

ART. 16 – AREE A RISCHIO IDRAULICO ED A DISSESTO IDROGEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Legge Nazionale n. 183 del 18.05.1989, Art. 17
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso;

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e Tavola n. 08.03, “Carta delle Fragilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica:
 - a) P0 (Artt. 57 -58 -59 - 60 delle Norme di Attuazione del PTCP)
 - b) P2 media, P1 moderata (Artt. 57 -58 - 60 delle Norme di Attuazione del PTCP);
 - c) Area a rischio idraulico Piano di Area della Pedemontana Vittoriese ed Alta Marca (art. 4 delle Norme Tecniche);
 - d) Aree di esondazione o ristagno idrico individuate dal presente strumento urbanistico .
e del dissesto idrogeologico derivante dalle seguenti condizioni:
 - e) piccola frana non classificata.

DIRETTIVE

6. Il PI provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con i P.A.I..
7. Il PI ed i PUA dovranno prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nei PAI e nel PAT. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
8. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a:
 - a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale individuazione di superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque;
 - b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti;
 - c) adeguamento della struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua critici a fungere da ricettori;
 - d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche.
9. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un risparmio di risorsa idrica tramite recupero/riutilizzo dell'acqua nei periodi di siccità attraverso:
 - a) la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla possibilità di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione tramite la rete artificiale di irrigazione presente;
 - b) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone produttive;
 - c) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia private che pubbliche;
 - d) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade;

- e) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature (ad esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.);
- f) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non è indispensabile un'acqua di elevata qualità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 10. I vincoli, le norme e le direttive dei PAI finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante.
- 11. Il rilascio dei certificati di agibilità degli interventi realizzati è subordinato all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore.
- 12. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni.
- 13. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

PARTE III: ALTRI ELEMENTI

ART. 17 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Sono vincolate ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
 - a) Fiume Piave;
 - b) Torrente Rosper;
 - c) Torrente Raboso;
 - d) Rio Bianco;
 - e) Rio Fontanelle.

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto
5. Il P.I. individua, nelle aree di cui al precedente comma 3, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, gli interventi edilizi ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle superfetazioni degradanti.
6. Gli Accordi di Programma previsti dall'Art. 7 della L.R. 11/2004 rappresentano lo strumento prioritario di coordinamento e attuazione, da parte dei soggetti proprietari e/o competenti, degli interventi riguardanti i corsi d'acqua, il loro regime idraulico e le fasce di rispetto nonché delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. L'utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici è attuata nel rispetto della DGR 7 agosto 2006 n. 2495 "Recepimento regionale del D.M. 7 aprile 2007 "Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" e successive modifiche.
8. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, siano salvaguardati conservandone il carattere ambientale e mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti.

ART. 18 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 368 del 08.05.1904
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904
3. Consorzio di bonifica Piave, *Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue*, Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n.11 del 29 giugno 2011

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Nessuna

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.
6. Il Piano, ai sensi del "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" individua la rete completa delle condotte irrigue insistenti sul territorio comunale, suddividendola in:
 - Condotte principali o adduttrici: condotte a servizio di un distretto o impianto omogeneo, con diametro superiore a 600;
 - Condotte primarie: condotte che hanno origine dalle principali e adducono l'acqua ai vari settori o reparti in cui è diviso il distretto, con un diametro compreso tra 300 e 600;
 - Condotte distributrici: condotte che danno luogo alla consegna del corpo d'acqua alle aziende tramite idranti, con un diametro inferiore a 300;
7. I fiumi e canali regolamentati ai sensi del presente articolo sono:
 - a) Fiume Piave;
 - b) Torrente Rosper;
 - c) Torrente Raboso;
 - d) Rio Bianco;
 - e) Rio Fontanelle.

DIRETTIVE

8. Il P.I. definisce il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandolo allo stato di fatto.
9. Il P.I. individua gli edifici che ricadono all'interno delle fasce di rispetto che per motivi di interesse pubblico devono essere rimossi. Per tali edifici può essere applicato il credito edilizio.
10. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto rispettivamente di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Tutti i corsi d'acqua in Gestione al Consorzio Piave e Genio Civile di Treviso ed in generale i corsi d'acqua pubblici sono soggetti a fascia di rispetto (misurata dal limite demaniale o dell'acqua o dall'unghia arginale lato campagna) pari a 10m per i fabbricati, e a 4m per piantagioni e movimenti terra, nonché alle ulteriori precisazioni esplicitate nel R.D. 368/1904 e 523/1904.

ART. 19 – POZZI E SORGENTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Regionale di Tutela delle Acque
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Direttiva 2000/60/CE del 23.12.2000
4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”
5. Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di pozzi e sorgenti localizzati a:
 - a) pozzo 1, Mosnigo via Piave;
 - b) pozzo 2, Mosnigo via Piave;
 - c) pozzo 3, Mosnigo via Piave;
 - d) miscela pozzi 1 2 3, Mosnigo via Piave;
 - e) pozzo Nosledo, via Calmentera;
8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi.
9. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

10. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi e delle sorgenti, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Il PAT definisce le seguenti fasce di rispetto:
 - a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo.
 - b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo
12. Nella fascia di rispetto assoluto sono:
 - a) vietati
 - l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati.
 - b) consentiti
 - costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.
13. Nella fascia di rispetto allargata sono
 - a) vietati
 - l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
 - la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - l'accumulo di concimi organici;
 - la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - le aree cimiteriali;

- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - l'apertura di cave e pozzi;
 - le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - gli impianti di trattamento di rifiuti;
 - il pascolo e stazzo di bestiame;
 - l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.
- b) consentiti
- interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
 - è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
 - è consentito l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola” (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

ART. 20 – VIABILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree, esternamente al perimetro dei centri abitati e delle zto non agricole (A, B, C, D, F) costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - Strada Provinciale SP34;
 - b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - c) viabilità locale: sono le strade infraquartierali realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
 - d) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

6. Il PI recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
7. Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
8. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. A norma dell'Art. 37 della LR n. 11/2004, con le procedure di cui all'Art. 6 della stessa LR, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
10. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 21 – METANODOTTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. DM Interno 24 novembre 1984

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi del metanodotto che attraversa la porzione nord-ovest del territorio comunale da est a ovest, derivazione per Valdobbiadene (fascia di servitù 22 in asse).

DIRETTIVE

4. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti di metanodotto, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.
5. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dai metanodotti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. La localizzazione di nuovi metanodotti o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 Luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

ART. 22 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicati in corrispondenza di:
 - a) Moriago:
 - b) Mosnigo.

DIRETTIVE

4. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13
5. Piano di Settore per la telefonia mobile

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica; nel territorio comunale di Moriago sono stati individuati n. 3 impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
8. Il PAT, in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della LR n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

9. Il Piano di Settore per la telefonia mobile, redatto sulla base dei principi definiti dalla "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campo elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (L. 36/2001) dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale secondo i seguenti criteri:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è incompatibile in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc...);
 - aree di rilevante interesse ambientale e zone interessate da biotopi;
 - complessi edilizi di valore storico-architettonico-ambientale tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - ambiti di valore storico-architettonico quali centri e nuclei storici
 - b) ambiti in cui non sono presenti specifici vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti che deve eventualmente essere recepita mediante specifiche procedure di variante al piano quali ad esempio:
 - territorio tutelato dagli strumenti urbanistici;
 - aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - aree a destinazione agricola e aree produttive isolate.
 - c) ambiti potenzialmente idonei alla localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici;
 - in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica e ambientale.

ART. 24 – ELISOCCORSO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- 1 Tavola n. 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

- 2 Trattasi di un apposito ambito di rispetto per garantire la sicurezza del volo.

DIRETTIVE

- 3 Il PI recepisce e verifica la delimitazione dell'ambito di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 4 All'interno di quest'ambito di rispetto non è consentita
 - a) la nuova edificazione;
 - b) la piantumazione di alberature ad alto e medio fusto;
 - c) l'asfaltatura e/o cementificazione. Le superfici dovranno essere mantenute permeabili per consentire il drenaggio delle acque e non compromettere le caratteristiche paesaggistico ed ambientali della zona.
- 5 All'interno di questo ambito è consentita:
 - a) la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio dei mezzi di soccorso;
 - b) il mantenimento della eventuale potenzialità edificatoria a condizione che i relativi volumi vengano realizzati al di fuori dell'ambito di rispetto.
- 6 Nei casi di sovrapposizione con fasce di rispetto, sono consentiti gli interventi relativi al tipo di rispetto più vincolante.

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE E AGRICOLO-PRODUTTIVA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
4. Piano Ambientale dell'Area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave;
5. Regolamento di Pulizia Rurale e gestione ambientale.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 08.02, "Carta delle Invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio.
8. Le invarianti di natura paesaggistica e ambientale individuate dal PAT si caratterizzano per i particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità generali di seguito riassunti:
 - articolazione dei sistemi biotici;
 - dotazione degli elementi di connessione ecologica;
 - qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
 - equipaggiamento verde strutturato (boschi, elementi lineari, puntuali);
 - caratteristiche morfologiche;e specificatamente per:
 - la sistemazione a campo chiuso dell'area dei Palù in quanto elemento testimoniale, storico, di interesse ambientale e paesaggistico;
 - la configurazione morfologica e paesaggistica dell'ambito del Fiume Piave.
9. Gli ambiti classificati quali invarianti di natura agricola produttiva corrispondono alle parti di territorio ubicate:
 - a) a Sud della Z.I. di Mosnigo (Nosledo);
 - b) a Sud di Moriago e ad Ovest di Fontigo (Levade, Le Rive);
 - c) in località Sentier.
10. Il PAT definisce invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti agricoli di pianura caratterizzati da particolari aspetti di integrità territoriale, con forte vocazione produttiva, la cui tutela risulta fondamentale al mantenimento dei valori che esprimono.
11. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di integrità e di potenzialità produttiva, vera "risorsa di spazialità" per il territorio. Trattasi di porzioni di territorio fondamentali ai fini del mantenimento delle caratteristiche identitarie della struttura paesaggistica della piana.
12. Sono tutelate e salvaguardate all'interno degli ambiti:
 - l'integrità della maglia poderale agricola;
 - la potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto degli assetti geomorfologici, idraulici e delle peculiarità pedologiche;
 - gli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo;
 - le qualità percettive e di spazialità in essere.

DIRETTIVE

13. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della “Carta della Trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi per l'intero territorio oggetto di invariante:
- difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente,
 - incentivazione alla fruizione turistica di tutte le risorse presenti nel territorio,
- e puntualmente per:
- a) Invariante dei Palù:
- salvaguardia dell'assetto idraulico ed ambientale dei Palù;
 - tutela e valorizzazione dell'assetto agrario e paesaggistico tradizionale dei campi chiusi dei Palù finalizzata alla salvaguardia dei caratteri peculiari del sistema paesaggistico-ambientale (sistema prato-siepe-canale) e di miglioramento strutturale degli elementi costitutivi;
- b) Invariante del Fiume Piave:
- salvaguardia dell'assetto idraulico ed ambientale del Fiume Piave.
14. Il P.I. dovrà operare una ricognizione di dettaglio degli elementi oggetto di invariante paesaggistica e ambientale al fine di pervenire ad una loro completa e precisa individuazione.
15. Il P.I. dovrà elaborare, per le attività ricettivo-turistiche, delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. 1:1.000) dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio al fine di indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e/o la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato con particolare attenzione a:
- qualificazione delle destinazioni d'uso principali e complementari;
 - quantificazione delle superfici destinate all'attività;
 - individuazione delle opere di urbanizzazione esistenti e/o necessarie;
 - definizione degli interventi riguardanti l'accessibilità e la sosta;
 - definizione degli interventi di sistemazione delle pertinenze.
16. Il P.I., per le aree di invariante agricolo-produttiva, dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Carta della Trasformabilità” gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
- difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
 - individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storiche e naturalistiche;
 - controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
 - disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
17. Il P.I. dovrà operare una ricognizione di dettaglio delle aree oggetto di invariante agricolo-produttiva al fine di pervenire ad una più completa e precisa individuazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

18. Sono vietati negli ambiti di invariante agricolo-produttiva:
- interventi edilizi*
- la nuova edificazione;

- l'ampliamento degli edifici con destinazioni diverse da quelle produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici con destinazioni produttive secondarie e agroindustriali.

impianti e manufatti minori

- strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione di nuova formazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-florovivaistiche e le strutture a serra fissa in ampliamento di strutture esistenti previa la presentazione di un Piano Aziendale ai sensi dell'Art. 43 della LR 11/2004 e nel rispetto dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica. La perequazione urbanistica sarà definita mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell'Art. 6 della LR n. 11/2004 o similari forme di convenzionamento.

difesa del suolo

- lo scavo e la movimentazione di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale. Sono sempre ammessi gli interventi ed opere finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla laminazione delle piene. Nel caso di interventi che vanno ad incidere sugli aspetti floristici sono ammessi interventi compensativi;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;

flora e fauna

- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.)
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

colture e attività agricole

- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno mentre ne è ammesso l'uso secondo le tradizionali pratiche agronomiche. Lo spargimento agronomico di liquami zootecnici è ammesso nei limiti imposti dalla normativa di settore;
19. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento.
 20. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
 21. Il P.I. individua gli edifici che ricadono all'interno delle aree rurali integre che per motivi di interesse pubblico o di riordino rurale devono essere rimossi. Per tali edifici può essere applicato il credito edilizio.

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.02, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:
 - a) i centri o nuclei storici;
 - b) gli edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004;
 - c) l'archeologia industriale, i mulini e i magli;
 - d) gli elementi puntuali e areali di valore storico monumentale quali ad esempio l'Isola dei Morti;
 - e) la microcenturiazione romana.

DIRETTIVE

4. Il P.I. provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - favorire che ogni progetto di intervento su risorse culturali sia motivato tramite analisi, anche documentarie, basato sulle schede dell'allegato "M" del PTCP garantendo la tutela ed il recupero dei caratteri culturali emersi;
 - la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo dei fronti edificati coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi in edificati contigui;
 - la specifica disciplina di tutela per i siti ed i centri storici a rischio archeologico, assicurando per le trasformazioni attuate in prossimità dei beni la redazione di piani e programmi attuativi unitari e contestuali per ogni area a rischio, la destinazione prioritaria ad usi turistici connessi ai percorsi del PTT, la tutela delle preesistenze in stato positivo, la riqualificazione di quelle in stato negativo, la delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.

ART. 27 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI E SUPERFICI D'ACQUA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.02, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT definisce invarianti di natura idrogeologica gli ambiti riguardanti:
 - il Fiume Piave,
 - la rete idrografica naturale dei Palù,
 - gli elementi lineari puntuali (sorgenti, etc. ...),nei quali sono consentiti interventi finalizzati esclusivamente alla loro conservazione, valorizzazione e tutela.

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti idrogeologiche di cui al presente articolo, adeguandole allo stato di fatto.
5. Il P.I. dovrà garantire la conservazione delle invarianti idrogeologiche ed in particolare:
 - individuare i criteri per gli interventi di sistemazione dell'alveo al fine di valorizzare l'acqua e gli elementi ad essa connessi;
 - individuare le specie arborre-arbustive presenti, meritevoli di tutela;
 - indicare le misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale;
 - individuare gli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'ambito dei corsi d'acqua principali sotto l'aspetto turistico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla compromissione delle caratteristiche del bene protetto quali:
 - gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali e corsi d'acqua esistenti per fini idraulici;
 - la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
nell'ambito dei Palù:
 - la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzo; sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
 - la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
 - le attività di prelievo idrico che non garantiscono il minimo deflusso vitale e gli interventi che compromettono la qualità delle acque;
 - il drenaggio tubolare sotterraneo;
 - gli interventi comportanti la modifica della natura e consistenza pedologica dei terreni.
 - Il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili per migliorie fondiari se non attraverso richiesta al Sindaco.
7. Sono consentite:
 - le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA;
 - la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
8. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

TITOLO V: FRAGILITA'

ART. 28 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.03, "Carta delle Fragilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - a) alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - b) alla compressibilità dei terreni;
 - c) alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - d) alla capacità di drenaggio locale;
 - e) alla profondità della superficie di falda;
 - f) alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.
4. Sono individuate ai sensi del precedente comma 3 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
 - a) le "aree idonee";
 - b) le "aree idonee a condizione";
 - c) le aree "non idonee" comprendenti.

DIRETTIVE

5. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I e del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Dal punto di vista del rischio sismico il territorio comunale è classificato sismico di seconda categoria; tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica"; con l'inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.
7. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:
 - a) "aree idonee": non vi sono limiti geologici o geotecnici all'utilizzo urbanistico infatti, la falda è profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. In base alla normativa statale e regionale vigente, qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche "Relazione geologica" e "Relazione geotecnica", firmata da tecnico abilitato (DM 11/03/1988 e DM 14/01/2008);
 - b) le "aree idonee a condizione": le prescrizioni sono riferite alla possibile presenza di aree a difficoltà di drenaggio, alle possibili problematiche di erosione e instabilità dei pendii, alle remote possibilità di esondazioni, alla vulnerabilità intrinseca della falda, alle caratteristiche geomeccaniche mediocri, alla presenza contemporanea di più criticità. In tali aree l'edificazione è possibile ma è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
 - indagine geologica e geotecnica;

- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
- definizione della amplificazione sismica locale e, se necessario, del rischio di liquefazione dei terreni sabbiosi;

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale;

- c) le "aree non idonee": l'edificabilità in tali zone è preclusa a causa del drenaggio molto difficoltoso, delle frequenti condizioni di saturazione del terreno, delle caratteristiche geomeccaniche scadenti, della possibilità di esondazione, del dissesto geologico-idraulico limitato, della vulnerabilità elevata della falda. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'Art.44, comma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- sono ammessi interventi di nuova costruzione da sottoporre ad un Accordo ex LR 11/2004 Artt. 6 e 7 da individuare in sede di P.I..

Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità di realizzare interventi di carattere infrastrutturale previo approfondimento geologico.

ART. 29 – VINCOLO SISMICO – O.P.C.M. 3274/2003

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni.
2. O.P.C.M. 3274/2003
3. D.G.R. n. 71/2008
4. Legge Regionale n. 13/2004
5. Legge Regionale n. 38/2004
6. Relazione di compatibilità sismica, All. 02 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica

CONTENUTI E FINALITÀ

7. La classificazione sismica del territorio è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Dal punto di vista del rischio sismico, ai sensi del O.P.C.M. 3274/2003, il territorio comunale è stato classificato sismico di seconda categoria, l'utilizzo urbanistico dovrà avvenire alla luce della vigente normativa in materia tenendo conto della specifica cartografia contenuta nello Studio di Compatibilità sismica.
9. Nelle aree indicate come:
 - “aree stabili suscettibili di amplificazione sismica”: all'interno del P.I. l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico, dovrà essere preceduto da una accurata definizione della amplificazione sismica locale, con particolare riferimento alla determinazione delle Vs30 e della profondità del bedrock sismico;
 - per quanto riguarda le “aree suscettibili di instabilità”: all'interno del P.I. l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico oltre ad una accurata definizione della amplificazione sismica locale secondo le disposizioni precedentemente esposte, dovranno essere approfondite le problematiche di instabilità e, ove confermate, prevedere la realizzazione dei necessari interventi.

ART. 30 – MISURE DI TUTELA PREVISTE DALLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.
3. D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e s.m.i..

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Allegato 01 – "Compatibilità idraulica – Rischio idraulico e ambiti di trasformazione" allegata alla Relazione di Compatibilità Idraulica del presente PAT.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di indirizzi e prescrizioni atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione in relazione alle problematiche di carattere idraulico, oltre che della definizione di specifiche misure da adottarsi nelle aree individuate a rischio idraulico o per esondazione.

DIRETTIVE

6. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:
 - a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non siano significativamente variati il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Per la determinazione delle piogge dovrà essere fatto riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $T_r = 50$ anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{27,7 t}{(9,3 + t)^{0,75}}$$

relativa all'area dell'Alto Piave.

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni;

- b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T.. In generale, tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
7. Il P.I. valuterà le modalità e gli strumenti tramite i quali dare attuazione agli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto paesaggistico pre-Palù (Tav. 08.04 – Elab. 46 del PAT), sia in termini di messa in sicurezza idraulica sia in termini di usufruizione della fascia compresa tra il sistema urbano e l'ambito dei Palù.


PRESCRIZIONI E VINCOLI

Edificazione

8. Per tutti gli interventi di nuova edificazione:
 - a) dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente sul territorio; a tal scopo dovrà essere predisposta una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate

per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, etc.) dimensionati sulla base dei volumi di compensazione calcolati come indicato nel capitolo 12 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, rispettando ad ogni modo i valori minimi di compensazione pari a:

- 700 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone industriali;
 - 500 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone residenziali.
- b) Il volume di invaso individuato potrà essere realizzato mediante sovradimensionamento di condotte di raccolta acque bianche e depressioni parziali e/o totali della aree a verde. In tal caso sarà conteggiato fra la quota di scorrimento del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia con bocca tarata.
- c) L'invaso ricavato dovrà raccogliere esclusivamente il deflusso dell'ambito oggetto di intervento senza ricevere deflusso idraulico da aree limitrofe. Eventuali corsi d'acqua intersecanti l'ambito di lottizzazione dovranno defluire a valle del manufatto di laminazione.
- d) Nelle successive fasi di pianificazione e progettazione dovrà essere concordata con il Consorzio la portata massima ammissibile allo scarico per ciascun ambito di trasformazione / riconversione, indicativamente pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio interessato dal PAT.
- e) Il sistema di laminazione dovrà essere dotato, alla sua sezione di chiusura, di un manufatto di controllo dotato di paratia con bocca tarata per il rilascio della portata massima consentita e di sfioro di sicurezza. L'altezza di stramazzo dovrà essere posta a quota inferiore di almeno cm 50 rispetto alla quota minima del piano viario di lottizzazione. La quota di scorrimento del manufatto suddetto (alla bocca tarata), venga mantenuta pari o superiore alla quota di piena normale del corpo idraulico ricettore, immediatamente a valle del manufatto medesimo. La sommità del manufatto di controllo venga chiusa con grata metallica calpestabile e la bocca tarata venga protetta da griglia di intercettazione di corpi grossolani. Il fondo del manufatto suddetto, venga mantenuto a quota più bassa di almeno cm 30 – 40 rispetto alla quota di scorrimento. Facoltativamente, la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.



- f) La quota di imposta dei fabbricati e delle vie di accesso più depresse (rampe, bocche di lupo) dovrà essere mantenuta superiore di almeno cm 20 rispetto alla minore quota del piano viario. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggotamento.

- g) Tutte le aree a verde pubbliche e quelle private qualora poste a ridosso di canali o per le quali venga indicata la necessità di adottare tale misura in sede di recepimento del nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali ($Tr > 50$ anni).
- h) Dovrà essere mantenuto in costante efficienza idraulica il sistema di laminazione e le affossature private.
- i) Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $Tr=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $Tr=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%) si possono adottare pozzi disperdenti nel numero di 20 per ettaro di superficie impermeabilizzata, aventi diametro interno 1,5 m e profondità 5 m, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. In alternativa ai pozzi drenanti potrà essere concordato con il Consorzio di Bonifica Piave l'utilizzo di tubazioni forate o trincee drenanti, solo nelle aree in cui la profondità della falda risulti maggiore di 2 m. Andrà considerato un franco di 1 m dal fondo della trincea al livello di massima escursione di falda. Nel caso di condotta essa deve essere avvolta da almeno 30 cm di materiale ghiaioso avente pezzatura dai 50 ai 150 mm. La rete di drenaggio deve avere un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1 m. Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza collegato alla rete di smaltimento superficiale.
- j) Nelle aree individuate a rischio di esondazione dal Consorzio di Bonifica Piave e nelle aree a pericolosità idraulica moderata P1 da piene storiche come individuate dal PTCP della Provincia di Treviso si ritiene opportuno in linea generale vietare l'impiego di locali interrati che abbiano accessi diretti con l'esterno. In alternativa si prescrive che qualora si vogliano realizzare prese d'aria o bocche di lupo, l'altezza di posizionamento delle stesse rispetto al piano campagna dovrà essere valutata mediante verifica idraulica e topografica effettuata da parte di tecnico abilitato da sottoporre all'approvazione del Consorzio di Bonifica. Si raccomanda inoltre di realizzare gli accessi o fori non controflusso.
- k) In corrispondenza dei corsi d'acqua presenti, particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto della fascia di rispetto dagli stessi e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurre le sezioni idrauliche. Quindi eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti degli stessi.
- l) Qualora le aree interessate da trasformazione ricadano all'interno dei perimetri di pericolosità idraulica secondo il PAI sono da ritenersi valide le Norme di Attuazione dello stesso.

Viabilità e parcheggi

9. Gli interventi di nuova realizzazione:

- a) degli accessi devono:
 - Prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato pari alla quota del piano campagna o del ciglio dell'argine, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - Privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;
 - Prevedere adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte, a valle e al di sotto del ponte, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo.
- b) della viabilità devono:
 - Essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
 - garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua attraversati dal tracciato stradale attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati; in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi. Eventuali attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corsi d'acqua e dovranno inoltre essere concordati con gli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica).

- Prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture, al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che verifiche di dettaglio dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie di impermeabilizzata;
- c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
 - Utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione del terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

Rete Fognaria

10. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato:
- a) all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore, fatto salvo eventuale sistema di smaltimento alternativo autorizzato dalle autorità competenti;
 - b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle "acque di supero" all'interno dell'area di pertinenza, con realizzazione di opportuni sistemi di invaso e di infiltrazione, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.

Rete idraulica

11. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:
- a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
 - b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto e dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
12. Le tombature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'Articolo 115 del D. Lgs. 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 metri e con diametro interno almeno di 80 cm). Le eventuali tombature devono comunque:
- a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
 - b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - c) essere dotate di adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo.
 - d) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 - e) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).

Generali

13. Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere:
- a) garantito il rispetto del limite di portata scaricabile;
 - b) invasata l'eccedenza per tutta la durata dell'evento di progetto.
- Il limite di portata scaricabile, indicativamente pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio, dovrà essere specificatamente concordato con il Consorzio di Bonifica competente sul territorio.
14. Dovranno essere esplicitate le prescrizioni di carattere idraulico nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, etc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.

15. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

ART. 31 – AREE BOSCHIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Trattasi di zone che per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica o per i valori ambientali che le caratterizzano, costituiscono degli ambiti preferenziali su cui concentrare azioni di tutela ed interventi di rimboschimento.

DIRETTIVE

3. Per le aree il PI provvederà a precisarne ulteriormente l'individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Nelle more dell'approvazione del PI, nelle Aree boschive o destinate al rimboschimento, si applicano, ad eccezione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le misure di salvaguardia previste dalla LR 40/1984.

ART. 32 – CORSI D'ACQUA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.03, "Carta delle Fragilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi delle aree interessate dai sedimenti demaniali dei corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere oltre ai manufatti idraulici.

DIRETTIVE

4. Il P.I. completa la individuazione dei sedimenti demaniali dei diversi corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere e dei manufatti idraulici e definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.
5. Per le canalizzazioni agricole (fossi e scoline) tutti gli interventi che coinvolgono parti di territorio agricolo dovranno essere finalizzati all'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità quando è accertata la manomissione. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di strade, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali in aree agricole senza prevedere un nuovo deflusso per le acque superficiali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Nell'ambito dell'area demaniale dei corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere sono ammesse esclusivamente opere finalizzate:
 - a) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico;
 - b) al ripristino della funzionalità della rete del deflusso artificiale;
 - c) alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture;
 - d) alla rinaturalizzazione spontanea;
 - e) al miglioramento generale della qualità eco biologica;
 - f) a favorirne la fruizione pubblica.Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.
7. Qualora approvati dall'autorità competente, sulla risorsa idrica sono ammesse opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistico ambientale ed impianti per la produzione di energie rinnovabili.
8. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
9. È prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.
10. È fatto obbligo, nelle opere di manutenzione riguardanti opere e manufatti idraulici utilizzare materiali e tecniche costruttive coerenti con la storia e le caratteristiche del luogo.

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE

ART. 33 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono
 - a) gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
 - b) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A, B, C, D ed F

DIRETTIVE

4. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
 - a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
 - c) definite dalle zone di espansione.

INDIRIZZI

5. Il P.I. dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP.
6. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T..

ART. 34 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola 08.04, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
 - b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
 - c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.

DIRETTIVE

6. Il P.I.:
 - a) precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.
 - b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente .
7. Il P.I., mediante le schede progettuali di cui al precedente Art. 7, disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo:
 - a) limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del Dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T.;
 - b) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
 - d) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
 - e) realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei residenziali in territorio extraurbano, anche mediante la realizzazione di una fascia d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m e con l'utilizzo di tipologie edilizie dell'architettura rurale;
 - f) definizione di criteri per l'insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili con le caratteristiche dell'area.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G.C., non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

ART. 35 – CLASSIFICAZIONE AREE PRODUTTIVE – PTCP

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT, in sintonia con quanto previsto dal PTCP individua le aree produttive esistenti nel territorio comunale suddividendole in:
 1. aree produttive ampliabili;
 2. aree produttive non ampliabili;
 3. aree produttive non ampliabili da bloccare o trasferire.

DIRETTIVE

4. Vigono le direttive degli Artt. 33, 34, 35, 36 e 37 delle N.T. del PATI del Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della Battaglia.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Vigono le prescrizioni degli Artt. 33, 34, 35, 36 e 37 delle N.T. del PATI del Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della Battaglia.

ART. 36 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono la parte della città consolidata che presenta caratteri di degrado e disorganicità nell’impianto planimetrico e di eterogeneità dei caratteri tipologici, formali e funzionali degli edifici.

DIRETTIVE

5. Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T, ferme restando le seguenti regole:
 - a) la riqualificazione delle aree non può superare i limiti dell’A.T.O. di appartenenza;
 - b) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;
 - c) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a PUA e convenzionamento.
6. La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso:
 - a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
 - b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell’edificato;
 - c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Nelle more dell’approvazione del PI sono ammissibili sugli edifici esistenti gli interventi già previsti dalla schedatura puntuale e dalla normativa del previgente PRGC.
8. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.

ART. 37 – CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 08.04, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” includono ambiti caratterizzati prevalentemente da insediamenti produttivi, industriali e/o commerciali, che possono includere anche la residenza, per i quali si renda necessario il riordino degli insediamenti esistenti, il cambio delle destinazioni d’uso e il ripristino della qualità ambientale;

DIRETTIVE

4. Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l’utilizzo combinato o disgiunto di:
 - a) perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 4 delle presenti N.T.;
 - b) credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T.;
 - c) procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n.160/2010 e successive modificazioni e alla L.R. 55/2012 e successive modifiche;
 - d) accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T.;
 - e) accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004;ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.
5. Il PI può individuare nuovi Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi o modificare quelli già individuati senza procedere ad una variante del PAT.

ART. 38 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 08.04, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
5. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T. e ancora nel rispetto della S.A.U. di Piano, può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole, oltre a quanto previsto dal Titolo VI delle presenti N.T..
7. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti di cui alla lettere a) e b),c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE).

ART. 39 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 08.04, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T..

DIRETTIVE

4. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 - c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo;
 - d) attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”.
5. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
6. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O. esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa e degli edifici isolati in zona agricola fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004 e dall'Art. 4 delle presenti N.T..

ART. 40 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola 08.04, “Carta delle Trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione.

DIRETTIVE

4. Il PI provvederà a disciplinare:
 - a. le funzioni da confermare;
 - b. le funzioni da trasferire;
 - c. le funzioni da riconvertire;
 - d. i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
5. Il PI, in coerenza con gli indirizzi del PAT:
 - a. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di PUA;
 - b. indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - c. prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRGC previgente. L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

ART. 41 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”.
3. Il PAT ha individuato i seguenti assi infrastrutturali di maggior rilevanza:
 - a) Strada Provinciale n. 34

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PAT definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione, mitigazione ambientale e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale:

DIRETTIVE

5. Vigono le direttive dell’Art. 40 delle N.T. del PATI del Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della Battaglia.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Vigono le prescrizioni dell’Art. 40 delle N.T. del PATI del Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della Battaglia.

ART. 42 – PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI E DI PROGETTO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. e il P.A.T.I. individuano i principali “Percorsi ciclopeditoni esistenti e di progetto” sui quali basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a:
 - a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
 - b) riqualificare la vita della gente e l’immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
 - c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti deboli della strada.

DIRETTIVE

4. Il PI potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal PAT.
5. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal PI o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all’utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.
6. Gli strumenti di attuazione dovranno tener conto che le tipologie di percorsi e le soluzioni possibili sono diverse:
 - a) Separazione.
Sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento.
 - b) Integrazione.
Promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c’è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione.
 - c) Moderazione del traffico.
Interventi puntuali all’assetto stradale finalizzati a trasformare l’immagine della strada affinché l’automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
7. Il PI dovrà adottare misure finalizzate a:
 - a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
 - b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
 - c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
 - d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
 - e) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli itinerari che si caratterizzano per l’interesse naturalistico e paesaggistico sono sottoposti alle successive ulteriori prescrizioni:
 - a) non è consentita l’asfaltatura qualora non già esistente;

- b) non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'Art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio.

PARTE II: VALORI E TUTELE

ART. 43 – PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT individua i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico:
 - a) "centro storico di Moriago" e "centro storico di Mosnigo";
 - b) "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale", come:
 - Torre dei Caminesi;
 - Chiesa di Moriago della Battaglia;
 - Chiesa di Mosnigo;
 - Cimitero di Moriago della Battaglia;
 - Cimitero di Mosnigo;
 - Municipio di Moriago della Battaglia;
 - Mulino Zanoni

DIRETTIVE

4. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative degli Artt. n. 11 e 15 delle presenti NT

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative degli Artt. n. 11 e 15 delle presenti NT

ART. 44 – AREE AGRICOLE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”.

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT individua nella Tav. di Progetto 4 “Carta della Trasformabilità” le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato e destinate:
 - a) all’esercizio dell’attività agricola;
 - b) alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
 - c) alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - d) agli insediamenti abitativi.
4. Per questi ambiti gli obiettivi che il PAT persegue sono:
 - a) la tutela dell’integrità del territorio rurale;
 - b) la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui alle presenti NT;
 - c) la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - d) il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;
 - e) la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica.

DIRETTIVE

5. Il PI provvederà ad individuare e definire:
 - a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l’aggiornamento della schedatura puntuale;
 - b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal PAT;
 - c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - e) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’attività; Il P.I. consente la realizzazione di serre fisse prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell’area, da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurare la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale;
 - g) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a PUA.
6. Il PI detta specifiche prescrizioni riguardanti l’attività edilizia in “Area agricola” con particolare riferimento a:
 - a) rispetto delle tipologie e delle caratteristiche costruttive tradizionali;
 - b) demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente Articolo;
 - c) divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnici intensivi di cui al titolo V della legge regionale n. 11/2004.

7. Il PI provvederà alla ricognizione ed all'aggiornamento degli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Nelle more di approvazione del PI, vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate.

ART. 45 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5.06.1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso
5. Piano Ambientale dell’Area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave;
6. Regolamento di Pulizia Rurale e gestione ambientale.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

7. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”;
8. Tavola n. 08.04.02 “Reti ecologiche”

CONTENUTI E FINALITÀ

9. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
Anche mediante il Regolamento di Pulizia Rurale comunale il Piano persegue la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità nonché interventi di gestione ambientale nelle aree di tutela paesaggistica; l’esercizio delle attività connesse all’agricoltura e all’allevamento viene disciplinato compatibilmente con la tutela attiva dell’ambiente, l’attività produttiva agricola e l’insediamento abitativo.
10. La “Rete ecologica” è definita dall’insieme degli elementi costitutivi di seguito elencati:
 - a) area nucleo PTCP: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento.
 - b) corridoi ecologici secondari (del PTCP e del PAT): sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni sul territorio sia rurale che urbano e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
 - c) aree di connessione naturalistica – aree di completamento del PTCP: area/fascia adiacente all’area nucleo che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro);
 - d) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell’ecosistema.
11. Le finalità dell’individuazione e regolamentazione delle rete ecologica sono legate al mantenimento dello spazio necessario per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autoipotesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

12. Vigono le direttive dell’Art. 30 delle N.T. del PATI del Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della Battaglia.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Vigono le prescrizioni dell'Art. 30 delle N.T. del PATI del Quartier del Piave relative al territorio di Moriago della Battaglia.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL PI

ART. 46 – NORME SPECIFICHE PER IL PI

1. Il PI individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del PAT. Il PI può non coincidere rigorosamente con il PAT ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il PI può modificare il PAT, senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli ATO, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del PAT;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica;
 - h) modifica dei parametri urbanistici e delle prescrizioni particolari definite nelle schede puntuali di cui al precedente Art. 8 delle presenti NT.
3. Il PI può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli ATO solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l'intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell'Atto di indirizzo regionale e definito nell'elaborato n. 49 *Dimensionamento di Piano* e nella fattispecie richiamate nelle presenti N.T.
4. Il PI individua gli interventi di trasformazione edilizia, li indirizza verso soluzioni mirate al risparmio energetico e alla bioedilizia, li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico
 - b) Edificazione diffusa
 - c) Attrezzature interesse collettivo
 - d) Rete e corridoi ecologici
 - e) Sicurezza idraulica
 - f) Tutela del paesaggio
 - g) Sistema depurazione
 - h) Allevamenti
 - i) Aree industriali
 - j) Aree servizi
 - k) Traffic calming
5. Il PI individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente Articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) andamento demografico e composizione popolazione;

- b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - c) andamento mercato immobiliare;
 - d) criticità ambientali;
 - e) sicurezza del territorio;
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo);
 - g) andamento attività settore primario;
 - h) andamento attività settore secondario e terziario;
 - i) domanda/offerta di mobilità;
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale.
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente Articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla VAS ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del PI.

ART. 47 - LINEE GUIDA

INDIVIDUAZIONE

1. Le Linee Guida sono contenute nell'Elab. n. 45 Tavola 08.05.03 "Linee Guida per il Piano degli interventi" che include sia la parte descrittiva che grafica.

DEFINIZIONE

2. Le Linee Guida rappresentano, congiuntamente con le presenti NT e gli altri elaborati di progetto, il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del P.I. per le tematiche della residenza, dell'edificazione diffusa, dei luoghi della produzione, delle aree di trasformazione.

CONTENUTI E FINALITA'

3. Le Linee Guida individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e prefigurano per ciascuno criticità, obiettivi, scenari per la redazione del Piano degli Interventi.
4. Le Linee Guida dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza dell'Amministrazione Comunale, supportare l'articolazione delle azioni, dei tempi, delle modalità di finanziamento ed ogni altro adempimento connesso all'implementazione delle politiche urbanistiche.
5. Le Linee Guida sono ordinate rispetto a:
 - a) temi di piano:
 - edificazione diffusa;
 - modelli insediativi e scenari demografici;
 - patrimonio edilizio residenziale;
 - b) ambiti territoriale di riferimento:
 - progetto urbanistico per il centro abitato di Moriago della Battaglia;
 - progetto urbanistico per il centro abitato di Mosnigo;
 - aree di trasformazione del PRG;

EFFICACIA

6. Le Linee Guida non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzate a suggerire possibili soluzioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti per i diversi sistemi infrastrutturale, produttivo, ambientale, residenziale e servizi.

ART. 48 – NORME SPECIFICHE PER LE ATO

1. Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 08.04 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 4 ATO così articolati:
 - a) ATO 1 Fiume Piave;
 - b) ATO 2 Palu’;
 - c) ATO 3 Ambiti rurali;
 - d) ATO 4 Ambito urbano
3. Il dimensionamento degli ATO è organizzato puntualmente, all’interno della Tavola di Progetto n.08.04.01 “Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)” per ogni singolo Ambito e nell’elaborato n.49 “Dimensionamento di Piano”

ART. 49. – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
3. Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

7. L’A.C., d’intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l’ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
8. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S. gli indicatori per il monitoraggio sono i seguenti:
9. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S. gli indicatori per il monitoraggio sono i seguenti:

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all’indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Qualità dell’aria – superamenti dei limiti normativi di concentrazione degli inquinanti in atmosfera (PM ₁₀ , ozono, etc.)	n	ARPAV	S	Ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV (mediante monitoraggio effettuato con laboratorio mobile posizionato in ambito comunale)	- Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente. - Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell’inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	
Misure di risanamento della qualità dell’aria	caratteristiche	Regione - Provincia - Comune	R	annuale	- Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente.	
Aree residenziali che ricadono entro una distanza di 300 m dai tracciati viabilistici principali (SP 34)	mq	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell’inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O: 0%

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Corpi idrici (superficiali e sotterranei) che presentano uno stato qualitativo compromesso determinato dalle attività antropiche	varie	Vari ¹ (ARPAV, Provincia, etc.)	S	Ad ogni disponibilità dei dati	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n localizzazioni caratteristiche	Comune ASL ARPAV	P	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	
Presenza di sorgenti	n e caratteristiche	Comune	S	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	S	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.	
Perdite dalla rete acquedottistica	%	Ente Gestore	S	annuale		
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzi o di Bonifica	S	annuale		
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	S	annuale	- Promuovere un uso sostenibile del suolo, prevenendo fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	
Suolo urbanizzato totale / superficie comunale	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
Riuso del territorio urbanizzato*	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O: 70
Permeabilità dei suoli urbani **	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O: per residenza, terziario e tempo libero: 50% per aree produttive e commerciali: 25%
Suolo agricolo / superficie comunale	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale. - Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli.	
Percentuale di territorio agricolo destinato ad agricoltura biologica***	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O: 5%

* mq aree dismesse sulle quali la pianificazione urbanistica prevede una trasformazione da assoggettare a pianificazione attuativa / mq di aree non ancora urbanizzate per le quali lo strumento urbanistico prevede la possibilità di nuova urbanizzazione

¹ Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale.

* * Superficie (mq) permeabile / superficie (mq) fondiaria delle aree assoggettate a piano attuativo. Per superficie permeabile in modo profondo si intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che queste vengano convogliate negli appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione.

*** territorio agricolo coltivato con tecniche compatibili con l'ambiente (mq) / territorio agricolo complessivo del territorio comunale (mq)

Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali (connessi all'attuazione di misure mitigative e compensative)	caratteristiche e descrizione degli interventi	Comune	S	annuale	- Conservazione della biodiversità. - Conservare le specie e gli habitat.	
Aree arborate (aree a bosco, aree arboreo-arbustive) / superficie comunale	% e ubicazione	Comune Regione	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O: > 30%
Dotazione di verde pubblico pro capite	mq / ab	Comune	S	annuale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane. - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	V.O: 9 mq/ab (come da D.M. 1444/68 e L.R. 61/85)

* Numero di linee di connettività che permettono il collegamento tra due estremi del confine territoriale considerato. Per linee di connettività si intendono direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato non ostacolate da barriere artificiali insormontabili (strade caratterizzate da intenso traffico – sp 34, aree urbanizzate, etc.).

Percentuale di aree a tutela paesistica	%	Comune	S	annuale	- Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	Target: V.O: 100%
---	---	--------	---	---------	---	----------------------

* Corrisponde al rapporto, moltiplicato per 100, tra il perimetro sensibile (cioè adiacente a suolo libero) e la superficie occupata da aree e attività produttive. Il perimetro delle aree da assumere è calcolato escludendo i tratti posti in adiacenza ad aree già edificate o edificabili, a destinazione non agricola, e adiacenti a infrastrutture di interesse sovra comunale esistenti o previste.

Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune Provincia Arpav	R	annuale	- Riduzione dell'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta.	
---------------------------------	--------------------------	------------------------	---	---------	---	--

* mq di aree residenziali che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza acustica dai tracciati stradali come individuate dal DPR 30/03/2004 n° 142.

Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	- Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	
Residenti	n	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	S	ad ogni aggiornamento istat	-	
Attuazione sup espansioni residenziali	mq, mc	Comune	S	biennale	-	
Richieste di edilizia pop. (n. totali e soddisfatte)	n e caratteristiche	Comune	S/P	semestrale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane.	
Aree pubbliche di socializzazione	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	S	annuale	-	
Aree verdi attrezzate pubbliche (aree attrezzate: presenza panchine e giochi per bambini, tavoli ping-pong, tavoli per il pic-nic, campi di calcetto e basket, etc.)	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	S	annuale	-	
Dotazione di piste ciclabili *	km / km	Comune	S	annuale	- Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale.	V.O: 30%

Percorsi ciclabili separati dalle strade ove transitano altri veicoli / percorsi ciclabili totali	km / km	Comune	S	annuale	- Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale.	
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità o traffico	ubicazione e caratteristiche	Comune - polizia stradale	S	annuale	- Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità privata.	

* km piste ciclabili esistenti o previste in sede propria o riservata / km rete stradale (esistente e prevista)

10. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 50 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”
3. Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti da attuarsi nella realizzazione degli interventi o di cui tenere conto in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

7. Il P.I. assume e fa proprie le misure mitigative individuate nella VAS e riportate di seguito e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.

PROTEZIONE DI FOSSI E CORSI D'ACQUA

- I Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d'acqua e dovranno essere rispettate tutte le norme del PTA per la protezione della qualità delle acque.

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI INSEDIAMENTI

- II Nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del PAT in prossimità di corsi d'acqua dovrà essere rispettata la normativa vigente, ed in particolare il RD 368/1904 ed il RD 523/1908, oltre che le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT.
- III Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e corsi d'acqua; mantenendo la sezione idraulica degli stessi ed evitando il tombinamento. Gli attraversamenti non dovranno pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corpi idrici e dovranno essere concordati con gli Enti competenti.
- IV Nelle aree di trasformazione che ricadono in ambiti a dissesto idraulico si sconsiglia la realizzazione di locali interrati. Andranno in ogni caso rispettate le indicazioni dello studio di compatibilità idraulica.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA

- V Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione attuativa degli interventi di edificazione e riqualificazione/riconversione dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. In particolare le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato.
- VI A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, dovranno essere predisposte vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori.
- VII In caso di PIRUEA e riconversione di ex aree industriali – produttive, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, del suolo e del sottosuolo, si ritiene opportuno prescrivere, nel Permesso di Costruire inerente tali aree, la predisposizione di un'indagine ambientale preliminare. (cfr. Parere Arpav – Dipartimento Provinciale di Treviso, nota prot. n. 131992 del 29.10.2010).

SOTTOSERVIZI

- VIII Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi. In fase attuativa dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.

TUTELA DELLE RISORGIVE

IX In coerenza con l'art. 69 delle Norme del PTCP della Provincia di Treviso nell'area occupata dalle risorgive (risorgenza e ripe) ed entro una fascia di 50 metri da essa è vietato qualsiasi intervento, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale della risorsa, dell'indice di funzionalità o comunque alla sua manutenzione, dovendo in ogni caso essere salvaguardato il pubblico accesso alla risorsa.

ATTIVITÀ INSALUBRI

X Nel caso di espansioni di tipo residenziale prossime ad attività insalubri (compresi allevamenti), in sede di attuazione dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) determinati dalle attività esistenti.

XI Particolare attenzione deve essere posta in merito all'insediamento e/o all'espansione degli allevamenti, in particolare in merito al rispetto delle distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali in coerenza con quanto disposto dagli atti di indirizzo regionali (approvati con DGRV n. 3178 del 2004, così come modificati dalla DGRV n. 329 del 2010). In fase attuativa sarà opportuno verificare l'effettiva consistenza degli allevamenti intensivi, nel caso questi fossero siti in vicinanza degli ambiti di trasformazione dovrà essere seguita la disciplina prevista dalla normativa regionale ed in particolare rispettate le suddette distanze reciproche.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

XII In prossimità di stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc.

XIII Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico determinato dalla presenza sul territorio di elettrodotti ed altre sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza. In fase di Pianificazione Attuativa dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli Elettrodotti calcolate secondo il DM 29/05/2008 al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dal gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.

XIV La localizzazione di nuovi elettrodotti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente. Nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche, come indicato nell'art. 27 delle Norme del PTCP, si suggerisce l'adozione della posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni.

COMPENSAZIONE ECOLOGICA

XV In coerenza con quanto disposto dall'art. 32 delle NTA del PTCP della Provincia di Treviso, ciascun intervento di nuova urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, etc; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, etc.) dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da realizzarsi in funzione dell'aggravio di carico ambientale e diretti al miglioramento della qualità ambientale. Tali interventi di compensazione ambientale devono essere ordinati in primo luogo alla implementazione degli elementi della rete ecologica mediante processi di afforestazione – riforestazione ed alla riqualificazione dell'agroecosistema mediante la piantumazione di elementi vegetazionali (filari, siepi, etc.). Il PI stabilirà le tipologie di opere di compensazione ambientale, anche sulla base di quanto indicato dal PTRC (art. 34 comma 2 e 3 delle NTA), ed i parametri sulla base dei quali calcolare l'entità di tali opere in relazione ai diversi interventi di Piano, secondo criteri di equità in modo che gli stessi siano proporzionati nelle dimensioni e nel costo agli interventi di nuova urbanizzazione / edificazione in progetto. I parametri minimi di compensazione indicati dal PTCP (art. 32 del Piano) sono indicati in:


- 3 m di siepi ovvero 1 m² di bosco per m³ di nuova edificazione e/o ampliamento; 5 m² di bosco, od ecosistema equivalente, per m² di strada; 3 m² di bosco od ecosistema equivalente per m² di disboscato;
- per interventi relativi a case singole, i parametri sopra sono ridotti ad 1/3.

Il PI specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di compensazione ambientale. Gli interventi di compensazione potranno in particolare contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale. La realizzazione degli interventi di compensazione ambientale non esime dall'attuazione degli interventi di mitigazione indicati nelle presenti prescrizioni definite in sede di Rapporto Ambientale della VAS. Il PI dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fidejussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.


TUTELA DEL PAESAGGIO

XVI Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico. In sede di PI e Regolamento Edilizio dovranno essere individuate le tipologie costruttive più idonee.


XVII Ove gli spazi a disposizione lo consentano sarà opportuno inserire, in modo particolare nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive, fasce di resilienza urbana tra le varie zone urbanistiche. Una fascia di resilienza è costituita da una zona di transizione o cuscinetto, fascia di prato mantenuto basso da frequenti sfalci dove trovano posto attrezzature sportive, panchine, percorsi ciclabili, etc.; a questa segue una fascia intermedia dove la frequentazione è minore e più estensiva (attività di relax, passeggio) e la gestione è informale con sfalci meno frequenti che permettono le fioriture. In questa zona vengono impiantati alcuni alberi ed arbusti. Nella zona più lontana e meno frequentata si colloca la macchia boscata a dominanza arborea-arbustiva. Questa è zona di rifugio per la fauna e la manutenzione è ridotta al minimo, garantendo uno sviluppo spontaneo e libero della vegetazione. L'utilizzazione da parte dell'uomo è limitata all'osservazione della natura e all'educazione ambientale. La zona può essere recintata e l'accesso regolamentato.



Fasce resilienti tra le varie zone urbane



Esempio di una fascia di resilienza



Esempio di barriera verde composta da una banda arborata e cespugli su terrapieno

PROTEZIONE ACUSTICA

XVIII In fase di pianificazione attuativa dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993) e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Ai fini della zonizzazione acustica devono


essere previste fasce intermedie fra le zone produttive e le zone prevalentemente residenziali o quelle ricadenti in fasce più tranquille. Si ritiene opportuno che in fase di aggiornamento del Piano di classificazione acustica comunale venga in particolare verificata la congruità della classificazione acustica con quella dei comuni contermini, in modo da evitare eventuali "salti di classe"; dovranno inoltre essere recepite ed inserite anche le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali previste dal DPR 30/03/2004, n. 142.

XIX Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. In linea con quanto richiesto dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95, allo scopo di garantire un idoneo clima acustico per le nuove trasformazioni è fatto obbligo di produrre, in sede di pianificazione attuativa degli interventi, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- suole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi al tracciato della SP 34 (ambiti 2, 4, 6, 7-14, 16-19, 24-28, 34- 37, 40-45, 53-55, 66, 67) La documentazione è resa, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.


La documentazione è resa, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.


La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l'inserimento di elementi vegetazionali, permettendo quindi un migliore inserimento anche paesaggistico dei nuovi interventi nel contesto. Tali fasce potranno essere realizzate, qualora l'entità dell'impatto dell'infrastruttura lo richieda anche su terrapieni (come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire alla mitigazione paesaggistica degli elementi infrastrutturali individuati.



Esempio di effetto di attenuazione determinato dalle fasce di vegetazione associate anche alla formazione di terrapieni (in particolare per le aree prossime ad edificato residenziale esistente o in progetto)

Inoltre allo scopo di migliorare l'attenuazione del rumore dal fronte stradale sarà opportuno nella progettazione degli interventi valutare la migliore disposizione degli edifici rispetto a questo, unitamente alla disposizione interna dei vani e alla progettazione delle facciate.





Schemi grafici relativi alla progettazione di edifici in corrispondenza di una strada rumorosa

XX Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte anche nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal PRG vigente) con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione n. 1, 2, 4, 6-9, 11-13, 20, 22, 24-26, 31-34, 42-44, 53-56, 64, 66, 67. Dette fasce dovranno prevedere anche la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

NUOVA VIABILITÀ CICLABILE

XXI La nuova viabilità ciclabile dovrà essere realizzata con percorsi nettamente separati dalle strade ove transitano gli altri veicoli. (cfr. Parere Azienda ULSS n. 7, nota prot. n. 564/SISP del 08/06/2010).

XXII Gli spazi esterni ed i percorsi pedonali dovranno essere realizzati in modo da consentire l'accesso e la percorribilità da parte dei disabili nel rispetto del D.P.R. 24.7.1995 n. 503. (cfr. Parere Azienda ULSS n. 7, nota prot. n. 564/SISP del 08/06/2010).

SICUREZZA STRADALE

XXIII In fase attuativa dovrà essere valutata l'accessibilità per le nuove aree di espansione residenziale.

XXIV Al fine di garantire la sicurezza degli utenti le intersezioni principali dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la predisposizione di rotatorie e si ritiene opportuno che vengano attentamente studiate le migliori soluzioni allo scopo di garantire la sicurezza dei pedoni in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (ad es. mediante la predisposizione di rallentatori del traffico). In ogni caso la progettazione dovrà seguire la normativa vigente in materia.

TRAFFICO

XXV In relazione agli interventi di nuova edificazione ad uso produttivo, in fase attuativa si ritiene opportuno un approfondimento delle tematiche relative al corretto smaltimento dei flussi di traffico provenienti dalle nuove aree.

RADON

XXVI Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC si ritiene opportuno che all'interno del Regolamento Edilizio vengano inserite indicazioni che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra. Si consiglia inoltre di sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in particolare informando anche delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

XXVII Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica.

XXVIII In fase di realizzazione degli interventi dovranno essere preservate le colture di pregio e gli alberi monumentali.

XXIX Per le azioni di Piano che sono oggetto di Valutazione di Incidenza relativamente ai siti della Rete Natura 2000 che interessano l'ambito comunale (il SIC IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia" contenente la ZPS IT3240023 "Grave del Piave" e il SIC IT3240015 "Palù del Quartiere del Piave") dovranno essere osservate le indicazioni e/o prescrizioni riportate all'interno della relazione per la Valutazione di Incidenza (Elab. 52).

XXX Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità degli elementi della rete ecologica nel rispetto della normativa specifica del PAT. Le trasformazioni del territorio dovranno garantire la continuità ecologica dei corridoi ecologici.

RIFIUTI E TERRE DA SCAVO

XXXI Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.

XXXII Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.

XXXIII In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

INQUINAMENTO LUMINOSO

XXXIV Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o al più tardi entro l'orario di chiusura dell'esercizio. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e, in particolare, verso la volta celeste. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione

(ad emissione pressoché monocromatica). E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto. I sistemi di illuminazione pubblica dovranno essere provvisti di corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.

XXXV Si segnala l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ

XXXVI Si consiglia di sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in particolare informando anche delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.

XXXVII Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI – USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

XXXVIII Al fine di promuovere, nel campo dell'edificazione, i principi della bioarchitettura si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici (sia residenziali sia per gli immobili produttivi/ commerciali / direzionali); in particolare si suggerisce di condizionare sempre il rilascio del permesso di costruire, anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuato all'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009).

XXXIX Si ritiene opportuno che la realizzazione delle aree verdi segua criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame si consiglia di preferire specie caducifoglie che permettano ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.

XL Nella realizzazione delle aree a destinazione produttiva e commerciale si ritiene che dovranno essere applicate le seguenti misure:

- realizzare un sistema di reti idriche separate, per gli usi civili e quelli industriali, privilegiando comunque il recupero ed il riutilizzo della risorsa anche attraverso l'utilizzo di dispositivi per lo stoccaggio delle acque piovane;
- prevedere reti di illuminazione pubblica ed impianti di illuminazione dei piazzali privati studiati per ridurre l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico;
- organizzare i lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva;

- prevedere il fronte strada dei vari lotti con una fascia minima dello spessore di 10 m da destinare a verde e parcheggi privati che costituisca una "barriera verde" per la riduzione dell'impatto acustico e visivo;
- Si consiglia di prevedere la presenza di filari alberati lungo le strade e nei parcheggi, scegliendo disposizione e tipologia di specie in modo da sfruttarne l'azione microclimatica, in particolare considerando gli effetti di protezione dalla radiazione incidente che, nella stagione calda, possono contribuire al benessere degli utenti dell'area;
- favorire l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale;
- verificare l'efficienza dei processi energetici ai fini della minimizzazione dei consumi e considerare la possibilità di impiegare fonti energetiche alternative (energia solare termica e fotovoltaica) e sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- favorire l'utilizzo all'interno dei processi produttivi delle migliori tecniche e tecnologie disponibili in termini di tutela ambientale ed efficienza energetica e preferire l'impiego di materie prime a basso impatto ambientale;
- In relazione agli interventi di nuova edificazione ad uso produttivo e commerciale, in fase attuativa si ritiene opportuno un approfondimento delle tematiche relative al corretto smaltimento dei flussi di traffico provenienti dalle nuove aree.

ART. 51 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di tutelare la Zona di Protezione Speciale ZPS IT3240023 “Grave del Piave” e i Siti di Importanza Comunitaria SIC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave” e IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”, lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

2. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel seguente comma 6 e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza

PRESCRIZIONI

3. Per gli Articoli di seguito evidenziati si demanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano degli Interventi (P.I.) o a singoli progetti: Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art. 40, Art. 42, Art. 44, Art. 45 relativamente al corridoio ecologico secondario individuato dal PAT, Art. 46, Art. 47, Art. 53.
4. Per gli Articoli 35, 41, 45 e 52 si demanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave
5. Con riferimento alle Norme di Piano: Art. 34 – Edificazione diffusa; Art. 36 – Aree di riqualificazione e riconversione, Art. 37 – Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi e Art. 39 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo, si può escludere, a questo livello di pianificazione, il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Risulta comunque necessario verificare, una volta precisati i Piani degli Interventi o i singoli progetti, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 3173/06.
6. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano.

INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
I. Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.	Articoli 34, 36, 37e 39
II. Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l’allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle emissioni liquide al fine di non alterare l’ecosistema idrico.	Articoli 34, 36, 37e 39
III. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive (che dovranno essere tenute sotto controllo). I macchinari utilizzati dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti	Articoli 34, 36, 37e 39

dalle normative vigenti. Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d'acqua.	
IV. In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Articoli 34, 36, 37e 39
V. Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Articoli 34, 36, 37e 39
VI. Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto in maniera tale da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito	Articoli 34, 36, 37e 39
VII. Qualora gli interventi (nuove espansioni, ampliamenti) prevedano l'impianto di specie arboree e arbustive per la messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate, le specie da impiegare dovranno essere autoctone mentre dovranno essere evitate specie alloctone e invasive.	Articoli 34, 36, 37e 39
VIII. All'interno dell'ambito del Piano Ambientale del Palù del Quartier del Piave gli interventi su vegetazione arborea/arbustiva dovranno essere realizzati in coerenza con quanto riportato nelle Norme di Attuazione del Piano Ambientale. Nello specifico le specie arboree e arbustive da impiegare per la formazione ed il miglioramento di siepi, alberature, macchie boscate e l'imboschimento dei terreni agricoli devono essere di tipo autoctono e rientrare tra le specie di cui all'All. B delle Norme di Attuazione. È vietata la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora protetta, appartenente alle specie botaniche di pregio riportate nell'All. D delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale (PA). In merito alla gestione della fauna si rimanda all'art. 14 delle NTA del PA.	Articoli 40, 42 e 45
IX. Gli interventi che verranno realizzati entro il perimetro della ZPS IT3240023 "Grave del Piave" dovranno essere conformi ai criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al DM 17 ottobre 2007 n. 184. In seguito all'approvazione del Piano di Gestione della ZPS gli interventi dovranno altresì tener conto delle indicazioni gestionali e delle azioni di Gestione che la Provincia di Treviso (Ente preposto alla redazione del suddetto Piano) definirà quali necessarie per la corretta gestione del Sito.	Articoli 45
X. Ai fini della tutela del sistema ecologico ambientale della bonifica storica dei Palù e dell'ambito naturalistico e ambientale del Piave dovranno essere regolamentate le attività di svago (escursioni a piedi o in mountain bike, sosta nelle aree verdi attrezzate, aree pic – nic, aree giochi) e dovranno essere promosse attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000.	Articoli 42, 45

ART. 52 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
3. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001, per le parti che non configurano con la LR 55/2012 e s.m.i..
4. DPR n.160 del 07 settembre 2010, “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133” e s.m.i..
5. LR 55 del 31.12.2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggjo con conducente e do commercio itinerante” e s.m.i.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il P.A.T. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere nei casi ed entro i limiti previsti al precedente Titolo II delle presenti NT come integrati dal presente Articolo.

DIRETTIVE

7. Vigono le disposizioni di cui all’art. 37 delle N.T. del P.A.T.I. del Quartier del Piave.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Vigono le disposizioni di cui all’art. 37 delle N.T. del P.A.T.I. del Quartier del Piave.

ART. 53 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".
4. Legge Regionale n.50 del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e s.m.i.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

6. Il P.I. localizza le strutture di vendita diverse dalle grandi strutture (ad es. Parchi commerciali) superiori a 1000 mq sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. In attesa della approvazione del P.I. l'approvazione di PUA e/o il rilascio di atti abilitativi che prevedano la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla verifica delle condizioni di sostenibilità definite dalle presenti norme.

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 54 – APPROVAZIONE DEL PAT

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G.C. vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G.C. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli
 - edifici produttivi in zona impropria,
 - degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo,
 - degli edifici di valenza storico-testimonialederivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.

ART. 55– MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.

ART. 56– TEMI INTERCOMUNALI

1. Il PATI è prevalente per le tematiche da questo trattate e pertanto l'Allegato "A" alle presenti norme esplica meramente un ruolo ricognitivo.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.d.A.	Piano d'Area
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.S.R.	Programma Sviluppo Rurale
P.T.C.P.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

**ALLEGATO A - ESTRATTI DEGLI ARTICOLI RELATIVI ALLE NT DEL P.A.T.I. DEL
QUARTIER DEL PIAVE RICHIAMATI DAL P.A.T.**

ART. 30 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. *Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)*
2. *Direttiva Habitat 92/43/CEE*
3. *Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)*
4. *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.*

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. *Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".*

CONTENUTI E FINALITÀ

6. *La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.*
7. *La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello intercomunale:*
 - a) *core area (area nucleo): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducibili. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;*
 - b) *buffer zone (area di connessione naturalistica): fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);*
 - c) *corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;*
 - d) *varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.*
8. *Le finalità dell'individuazione e regolamentazione delle rete ecologica sono legate al mantenimento dello spazio necessario per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoesi del sistema ambientale.*

DIRETTIVE

9. *Il PI sulla base degli indirizzi del PATI dovrà prevedere una specifica disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:*
 - *il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;*
 - *la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);*
 - *gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;*
 - *la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;*
 - *l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.*
 - *la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica.*
10. *Il PI, in rapporto alle previsioni del PATI., definirà:*
 - *gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica e risolvere le discontinuità/interruzioni evidenziate dal PATI;*
 - *le modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica intercomunale.*
11. *Il PI dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costruzioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni caso definire:*
 - *fasce periurbane di miglioramento ecologico;*

- *perimetri di aree produttive potenzialmente critici;*
- *nodi di rete ecologica;*
- *aree tampone;*
- *opere lineari previste;*
- *siepi e filari;*
- *ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua;*
- *ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e filari.*

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Sono vietati in tutti gli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica:

impianti e manufatti minori

- *le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;*
- *l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;*
- *l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);*
- *la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;*

flora e fauna

- *qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superfici boscate, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione;*
- *l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.*

13. Sono vietati in tutti gli ambiti individuati quali core area (area nucleo):

interventi edilizi

- g) *la nuova edificazione. È ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti secondo i caratteri tipologici delle forme tradizionali dell'edilizia rurale, con un ampliamento massimo di volume pari a mc 800.*
- *Negli ambiti che coincidono con le fasce di interconnessione definite dal Piano Ambientale nei Palù è ammessa la nuova edificazione per destinazioni turistico-ricettive per le quali il PAT e/o il PI dovranno prevedere:*
 - *una puntuale e specifica individuazione e schedatura;*
 - *l'attuazione subordinata alla definizione di un accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004.*

impianti e manufatti minori

- *la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio;*
- *la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;*
- *l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale, escursionistica, agrituristica e per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli);*

difesa del suolo

- *gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;*
- *gli interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio. Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);*
- *l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'idoneo accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi la morfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi e quella del quadro scenico d'insieme;*

- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. È ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore.

flora e fauna

- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15.11.1974;
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.

14. Sono vietati negli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica ricompresi nei singoli ATO:

a) ATO n. 1: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare
interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area. Negli ambiti che coincidono con il territorio comunale di Refrontolo il divieto all'ampliamento degli edifici potrà essere derogato dal PAT e/o il PI mediante una puntuale e specifica individuazione, schedatura e regolamentazione degli interventi ammessi sui fabbricati;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area verso destinazioni residenziali e produttive secondarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone verso destinazioni produttive secondarie;

impianti e manufatti minori

- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri. L'allargamento o il prolungamento della viabilità vicinale ed agraria esistente è ammessa previa idonea giustificazione tecnica, agronomica e geologica, nel rispetto della morfologia dei luoghi, con mantenimento dei profili naturali del terreno, contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati, nonché ricostruzione della continuità boschiva;
- le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a metri 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;

flora e fauna

- la riconversione colturale di superfici boscate su aree con pendenza superiore al 60%.
- la trasformazione dei versanti boscati esposti a Nord;

colture e attività agricole

- la trasformazione di impianti viticoli tradizionali con sistemazioni di interesse ambientale e paesaggistico (gradoni, ciglioni, girapoggio, ecc.) in impianti industriali con modificazioni ed alterazioni dell'assetto morfologico caratterizzante i luoghi. È sempre esclusa la sistemazione agraria a ritocchino. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti.

b) ATO n. 2: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale del Piave e dei corsi d'acqua
interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area con destinazioni diverse da quelle turistico-ricettive;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area con destinazioni produttive secondarie e primarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni produttive secondarie;

impianti e manufatti minori

- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori della viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);

difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
- la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
- gli interventi di bonifica ;
- gli interventi che comportino la modifica della natura e consistenza pedologica dei terreni;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia tipica dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive tra gli elementi caratterizzanti l'area del Piave;

flora e fauna

- qualunque attività in grado di intaccare e ridurre la superficie dell'ecosistema ripario-fluviale rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide e nella zona di alveo. Sono ammessi gli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alle attività di studi e ricerca scientifica e la conversione delle superfici coltivate a seminativo per finalità di rinaturalizzazione, secondo le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale;

colture e attività agricole

- la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù (in alternativa ortofoto volo Italia 2007). E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;
- l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata.

c) ATO n. 3: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù
interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area con destinazioni produttive secondarie e primarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni produttive secondarie;

impianti e manufatti minori

- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
- la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
- il drenaggio tubolare sotterraneo;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive e paesaggistiche tra filari di alberi, siepi e il loro immediato intorno;

flora e fauna

- la trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della L.R. 52/78 anche se inferiori ai 2000 mq, in altra qualità di coltura. E' possibile l'imboschimento dei seminativi;
- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). E' fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

colture e attività agricole

- *la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù. E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;*
 - *l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata;*
15. *Il P.I. può prevedere delle modifiche alla localizzazione degli elementi costitutivi della rete ecologica conseguenti la implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di P.I. non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del P.A.T.I. e la qualità complessiva della rete ecologica.*
16. *Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.*

ART. 32 – DEFINIZIONE DELL'AMBITO INTERCOMUNALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

CONTENUTI E FINALITÀ

1. *L'ambito del sistema intercomunale produttivo è definito sulla base del quadro conoscitivo, degli obiettivi del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, in costante riferimento al PTCP di Treviso ed al Rapporto Ambientale, nonché dei contenuti espressi e rappresentati negli elaborati tecnici e nelle Tavole di analisi e di Piano, secondo le modalità e nella misura specificate negli articoli seguenti.*
2. *L'Ambito intercomunale produttivo è articolato in:*
 - a) *zone per attività produttive di rilevanza provinciale;*
 - b) *zone attività produttive di rilevanza locale non ampliabili;*
 - c) *aree occupate da attività produttive da mitigare;*
 - d) *aree occupate da attività produttive da trasferire;**come evidenziato nella Tavola n. 07.04, "Carta della trasformabilità."*

CAPO I: AREE PRODUTTIVE ESISTENTI

ART. 33 – ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILEVANZA PROVINCIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. *Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal PTCP e confermati dal PATI sono:*
 - a) *Zona industriale Pieve di Soligo;*
 - b) *Zona industriale di Falzè di Piave (Comune di Sernaglia della Battaglia);*
 - c) *Piano Insediamenti Produttivi di Soligo (Comune di Farra di Soligo);*
 - d) *Zona industriale Vidor;*
 - e) *Zona industriale Moriago della Battaglia;*
 - f) *Zona industriale di Refrontolo.*
5. *Il PATI finalizza tali ambiti alla:*
 - a) *rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite al successivo Art. 34;*
 - b) *rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;*
 - c) *ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP;*
per una riorganizzazione complessiva delle aree produttive ed una qualificazione della struttura interna di servizi di rilevanza comunale e intercomunale.
6. *La procedura per implementare gli obiettivi elencati al comma precedente è esclusivamente quella dello SUAP di cui al DPR 447/1998, definita al successivo Art. 37 delle presenti NT,*

DIRETTIVE

7. *Il PI in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal PATI persegue le finalità di cui al precedente comma 5° del presente Articolo definendo:*
 - a) *gli ambiti destinati alla rilocalizzazione delle attività produttive, mediante l'applicazione dello SUAP, individuando:*
 - *le specifiche zone territoriali omogenee;*
 - *i parametri urbanistici;*
 - *la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse.*
 - b) *gli ambiti esclusi dallo sviluppo insediativo e dall'applicazione dello SUAP tra cui:*
 - *quelli interessati dalle invariati di cui al precedente Titolo I, Capo II;*
 - *quelli sottoposti a vincolo ex 431/85 esterni all'urbanizzazione consolidata e all'edificazione diffusa;*
 - *quelli interessati dalla tutela dell'idrografia principale ai sensi del precedente Art. 16 delle presenti Norme Tecniche;*
 - c) *gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;*
 - d) *la priorità per l'insediamento di tipologie produttive:*
 - *omogenee e di filiera;*
 - *a basso grado di inquinamento;*
 - *che garantiscano un'occupazione qualificata.*
 - e) *le destinazioni d'uso ammesse, fatta salva la destinazione produttiva principale, nelle zone individuate dal PI, tra:*
 - *usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence;*
 - *commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie;*
 - *centri direzionali e uffici;*
 - *attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza;*
 - *attività industriali;*

- *artigianato produttivo;*
- *commercio all'ingrosso, centri per la logistica;*
- *servizi prescolastici, asili nido e scuole materne;*
- *attrezzature per il verde e lo sport;*
- *parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali;*
- *laboratori di ricerca.*

7bis. Il PI potrà individuare apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie e a servizio dell'ambito produttivo, già definite al comma 7 lettera e) del presente articolo, definite in relazione a:

a) criteri di **concentrazione** geografica areale e lineare degli insediamenti, in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:

- *preferenza di localizzazione lungo i fronti stradali principali;*
- *continuità spaziale dell'area individuata;*

b) criteri di **dotazioni infrastrutturali (servizi e sottoservizi)** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:

- *presenza di allacciamento dell'area alla rete acquedottistica;*
- *presenza di fognatura separata (acque bianche e acque nere);*
- *presenza di allacciamento all'impianto di depurazione;*

c) criteri di **compatibilità ambientale** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:

- *utilizzo di aree non contigue con attività classificate di classe I e II (attività insalubri);*
- *utilizzo di aree non contigue con attività che comportano emissione di polvere, rumore e fonti di inquinamento;*
- *utilizzo di aree non comprese all'interno delle reti ecologiche;*
- *utilizzo di aree non comprese all'interno di coni visuali, quinte paesaggistiche, contesti figurativi;*
- *utilizzo di aree non comprese all'interno del sistema di invarianti;*
- *realizzazione di una fascia arborata con piante autoctone di mascheratura nei lati contigui ad attività produttive esistenti;*

d) criteri di **funzionalità interna** (condizioni minime per l'insediamento funzionale) in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:

- *presenza di standard minimi di parcheggio;*
- *presenza di standard minimi di aree a verde;*
- *mantenimento di superficie permeabile congrua;*
- *mantenimento di allineamento del fronte stradale (anche con arretramento dal bordo stradale);*

e) criteri di **accessibilità** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:

- *presenza di accessibilità esistente;*
- *connessione alla rete della mobilità lenta;*
- *controllo e unitarietà degli accessi e/o loro separazione dalle zone a destinazione produttiva secondaria.*

8. Il PI, in coerenza con le indicazioni della VAS del PATI, monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del PATI sulla base dei seguenti indicatori:

a) stato di attuazione delle aree esistenti;

b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;

c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:

- *rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite al successivo Art. 34;*
- *rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;*
- *ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP;*
- *riorganizzazione delle aree produttive.*

d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;

e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;

f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale;

procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento sulla base criteri definiti al successivo Art. 36 comma 6.

9. *Gli interventi di trasformazione urbanistica previsti dai PAT e/o PI dei singoli comuni dovranno essere accompagnati:*
- a) *dalla realizzazione della viabilità di collegamento nord-sud che metterà in comunicazione la SP n. 32 alla SP n. 34 attraversando le zone industriali di Sernaglia della Battaglia, Pieve e Farra di Soligo;*
 - b) *dalla realizzazione della viabilità di collegamento est ovest che metterà in comunicazione le zone industriali di Moriago della Battaglia e Vidor.*

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. *Gli interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di PUA che assumono i contenuti e l'efficacia del Programma di Intervento di cui all'Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e alla definizione, nel caso di coinvolgimento di più comuni, di un accordo di programma, ai sensi dell'Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto obbligatoriamente da:*
- a) *Comuni il cui territorio è interessato dall'ampliamento;*
 - b) *Comuni di residenza delle attività da ampliare o rilocalizzare;*
che preveda l'utilizzo e la ripartizione su base comunale delle specifiche risorse finanziarie generate dagli interventi;
 - c) *oneri di urbanizzazione secondari;*
 - d) *contributi correlati al costo di costruzione;*
 - e) *ICI da aree fabbricabili;*
 - f) *ICI sui fabbricati;*
 - g) *eventuali altri contributi esterni;*
finalizzati alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio.
11. *Nelle aree sottoposte ad obbligo di PUA dai PRG vigenti alla data adozione del PATI, qualora sussista una delle seguenti condizioni:*
- a. *il PUA non sia vigente;*
 - b. *siano decorsi i termini per la decadenza del PUA e della relativa convenzione e non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria;*
il PI dovrà riservare una quota della superficie territoriale (nella fattispecie a) o fondiaria (nella fattispecie b) uguale al 50% alla rilocalizzazione di attività produttive site in:
 - c. *zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;*
 - ed *in subordine site in:*
 - d. *zona D come definite al successivo Art. 34.*
12. *Nel caso in cui il Comune accerti che il territorio oggetto del PATI del QdP non necessiti, o necessiti parzialmente, di aree per la rilocalizzazione delle attività produttive di cui alle precedenti lettere c) e d) è consentito nel PI compensare la mancata riserva della quota di superficie territoriale e/o fondiaria mediante un Accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 che preveda:*
- a. *la cessione al Comune di una quota delle aree;*
 - b. *la realizzazione di opere di urbanizzazione*
in proporzione al valore economico della riserva e nel rispetto degli istituti perequativi previsti dal PRC.

ART. 34 – ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILEVANZA LOCALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. *Gli ambiti destinati ad attività produttive di rilevanza locale sono tutti quelli destinati dai PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PATI a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 33.*
5. *Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati alla organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dall'art. 12 del PTCP di Treviso e nelle successive direttive e prescrizioni del presente articolo.*

DIRETTIVE

6. *Il PI in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal PATI definisce le destinazioni d'uso, con esclusione di quelle secondarie, tra le quali:*
 - usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence;
 - commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie;
 - centri direzionali e uffici;
 - attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza;
 - commercio all'ingrosso, centri per la logistica;
 - servizi prescolastici, asili nido e scuole materne;
 - attrezzature per il verde e lo sport;
 - parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali;
 - laboratori di ricerca,*individuando nel contempo le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale e le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio.*
7. *Il PI, in coerenza con le indicazioni della VAS del PATI, monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del PATI sulla base dei seguenti indicatori:*
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona D come definite nel presente Articolo;
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria come definite ai successivi Art. 35 e 36;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP da realizzarsi nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale come definite nel precedente Art. 33 o nelle aree riservate da PI ai sensi del precedente comma 9 dell'Art. 33 e del comma 11 del presente Articolo;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.*procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento sulla base criteri definiti al successivo Art. 36 comma 6.*

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. *Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale del sistema insediativo produttivo sono ammessi esclusivamente all'interno delle zone individuate dal PAT e dal PI.*
9. *Gli interventi che comportino modifica ai perimetri e trasposizioni di zona come definiti nel precedente comma 6, lettera a), secondo capoverso, sono subordinati alla procedura dello SUAP di cui al DPR 447/1998 definita al successivo Art. 37 delle presenti NT. La modifica non può comportare aumenti della superficie territoriale totale*
10. *Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di PUA.*

11. *Nelle aree sottoposte ad obbligo di PUA dai PRG vigenti alla data adozione del PATI, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) il PUA non sia vigente;
b) siano decorsi i termini per la decadenza del PUA e della relativa convenzione e non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
il PI dovrà riservare una quota della superficie territoriale (nella fattispecie a), o fondiaria (nella fattispecie b) uguale al 50% alla rilocalizzazione di attività produttive localizzate in zona impropria.*
12. *Nel caso in cui il Comune accerti che il territorio intercomunale non necessita, o necessita parzialmente, di aree per la rilocalizzazione delle attività produttive localizzate in zona impropria è consentito compensare la mancata riserva della quota di superficie territoriale e/o fondiaria mediante un Accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 che preveda:
a) la cessione al Comune di una quota delle aree;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
in proporzione al valore economico della riserva e nel rispetto degli istituti perequativi previsti dal PRC.*
13. *Il PAT non può prevedere nuove zone produttive di rilevanza locale oltre a quelle già presenti nei PRG vigenti alla data di adozione del PATI, fatte salve le previsioni di varianti elaborate ai sensi della LR 61/85 approvate dalla regione successivamente alla stessa data di adozione del PATI.*

CAPO II: ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

ART. 35 – MITIGAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ESSERE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PATI identifica le attività produttive collocate in zona impropria, che debbono essere oggetto di mitigazione, sulla base di quanto individuato dai PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PATI come attività da confermare e/o bloccare.

DIRETTIVE

5. Il PAT ed il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI e le direttive dei Progetti Strategici definiscono:
 - a) gli interventi di mitigazione da realizzare in riferimento a:
 - tipologia di attività in essere;
 - dimensioni aziendali;
 - destinazioni d'uso attigue l'attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) il regime urbanistico ed edilizio vigente sino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a);
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
6. Il PAT ed il PI monitorano ed aggiornano le attività esistenti in zona impropria da mitigare sulla base di criteri ambientali ed urbanistici, quali a titolo esemplificativo:
 - la prossimità alle aree di pregio ambiente e/o paesaggistico;
 - la prossimità alle aree residenziali e/o servizi;
 - la dotazione di opere di urbanizzazione;
 - la tipologia di attività;
 - il possesso di certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Gli interventi di ristrutturazione e/o eventuale ampliamento delle superfici non specificatamente destinate alla produzione del bene quali a titolo esemplificativo gli uffici, le sale mostre, le sale riunioni, etc., vengono definiti dal PI e devono essere accompagnati dagli interventi di mitigazione. Gli eventuali ampliamenti delle superfici sopra richiamate sono consentiti fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente.
8. In assenza di tali interventi e in attesa che il PAT ed il PI definiscano il regime urbanistico ed edilizio vigente si applicano le NTA dei singoli PRG vigenti.
9. Il PI può riclassificare le attività produttive collocate in zona impropria senza comportare una variante al PATI, solo nel caso in cui vengano declassate ad attività produttive da trasferire come regolamentate dal successivo Art. 36.

ART. 36 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA TRASFERIRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il PATI identifica le attività produttive collocate in zona impropria, che debbono essere oggetto di rilocalizzazione in zona propria di tipo produttivo, sulla base di quanto individuato dai PRG vigenti alla data di entrata in vigore del PATI come attività da trasferire.
5. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al successivo Art. 45 e di quanto previsto al successivo comma 7.

DIRETTIVE

6. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PATI e le direttive dei Progetti Strategici definisce le priorità di trasferimento delle attività produttive sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ad aree di pregio ambientale e paesaggistico;
 - b) vicinanza ad ambiti residenziali e di servizi;
 - c) assenza di adeguate opere di urbanizzazione;
 - d) presenza di scarichi ed emissioni significative;
 - e) presenza di certificazioni e/o autorizzazioni ambientalie le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in riferimento a:
 - f) riqualificazione ambientale del sito;
 - g) destinazioni d'uso attigue all'attività;
 - h) specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - i) specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - j) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - k) eventuali interventi di compensazione ambientale.
7. Il PAT ed il PI monitorano ed aggiornano le attività esistenti in zona impropria da trasferire sulla base di criteri ambientali ed urbanistici, quali a titolo esemplificativo:
 - la prossimità alle aree di pregio ambiente e/o paesaggistico;
 - la prossimità alle aree residenziali e/o servizi;
 - la dotazione di opere di urbanizzazione;
 - la tipologia di attività;
 - il possesso di certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Per queste attività, in attesa che il PI definisca il nuovo regime urbanistico ed edilizio, non sono ammissibili interventi edilizi specifici eccedenti la lettera b) comma 1 del DPR 380/2001.

ART. 37 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. DPR n. 447 del 20.10.1998, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
4. Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001.
5. DPR n.160 del 07-09-2010 "Nuovo regolamento dello Sportello Unico per le attività produttive"
6. LR 55/2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materie varie".

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il P.A.T.I. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocazione o ampliamento delle attività in essere nei casi ed entro i limiti previsti al precedente Titolo II delle presenti NT come integrati dal presente Articolo.

DIRETTIVE

8. Il P.A.T.I. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello SUAP per le varianti di cui al DPR 160/2010, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le NTA degli interventi in variante al PRC ai principi definiti dall'Art. 43 delle presenti NT riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. L'applicazione della procedura dello SUAP in Variante al PAT, di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni, è ammissibile solo ed esclusivamente in applicazione all'istituto del credito edilizio di cui al successivo Art. 45 delle presenti NT. L'ammontare del credito edilizio destinato all'ampliamento dei fabbricati e delle pertinenze destinate all'attività è pari alla superficie lorda di pavimento maturata per effetto della dismissione e conseguente demolizione dei fabbricati (previa riqualificazione/bonifica ambientale dell'area) occupati da attività produttive collocati in zona impropria, di cui al precedente Titolo II, Capo II delle presenti NT, già individuate nei PI dei singoli comuni.
10. L'applicazione della procedura dello SUAP in Variante al PI non potrà interessare le attività produttive collocate in zona impropria (attività da trasferire) di cui al precedente Art. 36 delle presenti NT.

11. *Nelle fattispecie diverse da quelle individuate al precedente comma 7 del presente Articolo l'applicazione della procedura dello SUAP è ammissibile solo ed esclusivamente:*
- a) *per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale riconducibili al precedente Art. 33 anche in ampliamento alla ZTO di appartenenza;*
 - b) *per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza locale riconducibili al precedente Art. 34 senza ampliamento della ZTO di appartenenza;*
 - c) *per gli interventi riguardanti le strutture ricettivo-turistiche;*
 - d) *per gli interventi riguardanti le strutture agroindustriali;*
- alle seguenti condizioni:*
- e) *la superficie lorda di pavimento destinata all'ampliamento dell'attività non può essere superiore a tre volte di quella esistente alla data di adozione del PATI.*
 - f) *la superficie lorda di pavimento destinata all'ampliamento dell'attività non può essere superiore a 5.000 mq.*
12. *Le procedure di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 sono assoggettate alla:*
- a) *applicazione dell'istituto perequativo;*
 - b) *definizione di un accordo pubblico privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento.*

ART. 40 – VIABILITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Piano Regionale Trasporti.
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"
6. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il PATI riconosce quale viabilità di rilevanza strategica il sistema composta da:
 - a) Strada Provinciale n. 4 di Pedeguarda;
 - b) Strada Provinciale n. 32 dei Colli Soligo;
 - c) Strada Provinciale n. 34 Sinistra Piave;
 - d) Strada Provinciale n. 38 Francesco Fabbri
8. Il PATI individua all'interno della viabilità strategica elencata al precedente comma 4 i seguenti interventi progettuali:
 - a) Strada Provinciale n. 4:
 - adeguamento di alcuni tratti urbani ed extraurbani;
 - b) Strada Provinciale n. 32:
 - collegamento con S.P. n. 34;
 - c) Strada Provinciale n. 34:
 - collegamento con S.P. n. 32;
 - nuovo tracciato in variante alla strada provinciale esistente in corrispondenza del centro abitato di Vidor;
 - ipotesi di nuovo ponte infrastrutturale sul Fiume Piave a sud del territorio comunale di Vidor;
 - adeguamento viabilità esistente e/o individuazione di soluzioni di tracciato in variante del tratto compreso nei Comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia;
 - d) Strada Provinciale n. 38:
 - adeguamento di alcuni tratti extraurbani.
9. Gli interventi individuati sono finalizzati a perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale, di fluidificazione del traffico e di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

DIRETTIVE

10. Il PI ed il PAT in coerenza con il PATI provvederanno a:
 - a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
 - rete di scala sovracomunale costituita;
 - rete di collegamento intercomunale;
 - rete di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;
 - b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto.
11. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
12. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi degli strumenti di pianificazione comunali.
13. Il Comune, in coordinamento con la Regione e la Provincia, favorisce l'integrazione tra trasporti privati e trasporti pubblici, attraverso interventi volti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo rispetto al trasporto privato, soprattutto per le esigenze del pendolarismo casa-lavoro.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. *All'interno dei "corridoi" indicati nelle Tavole di Progetto inerenti le previsioni progettuali della viabilità di rilevanza strategica intercomunale, i cui tracciati verranno definiti in sede di progettazione delle opere, non sono consentiti interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità, se non preventivamente concordati con gli enti preposti.*
15. *Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal PI senza necessità di variare il PATI. Tali modifiche non dovranno in ogni caso qualificarsi come strategiche.*
16. *A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.*
17. *Gli interventi di nuova realizzazione e adeguamento della viabilità strategica dovranno garantire il mantenimento e/o la ricomposizione della continuità rete ecologica individuata dal P.A.T.I..*